

LIBRO SECONDO

DALL'ABOLIZIONE DEI RE DI ROMA SINO ALL'UNIONE D'ITALIA

— δεῖ οὐκ ἐκπλήττειν τὸν συγγραφεὶα
τερατευόμενον διὰ τῆς ἱστορίας τοὺς
ἐντυγχάνοντας.

POLIBIO.

CAPITOLO I.

CAMBIAMENTO DELLA COSTITUZIONE.

LIMITAZIONE DI POTERI DELLA SUPREMA MAGISTRATURA

§ 1. — *Abolizione della Presidenza a vita nel comune.*
— *Cacciata dei Tarquinii da Roma.*

Il rigoroso concetto dell'unità e della onnipotenza del comune, in tutte le occorrenze comunali, concetto che forma il cardine delle costituzioni italiche, dava in mano all'unico capo della Repubblica, eletto a vita, un'autorità quasi sconfinata, i cui effetti erano certo formidabili ai nemici esterni, ma che pesava non meno duramente sui cittadini. Indi gli abusi e gli eccessi, a cui seguivano come effetti formidabili gli sforzi per segnare un limite a quel potere; ma quel che vi ha di mirabile in questi tentativi di riforme, e in questi rivolgimenti politici, è che mai non si ebbe in animo, nè di limitare il potere dello Stato, nè di privarlo del necessario organismo, e che mai non si tentò di far prevalere in faccia al comune i cosiddetti diritti naturali dell'individuo, ma che tutta la tempesta si versava contro la forma della rappresentanza comunale. In Roma il grido del partito progressivo dai tempi dei Tarquini sino ai tempi dei Gracchi, non è dunque la limitazione del potere dello Stato, ma solo la limitazione del potere dei magistrati, e anche mirando a questo scopo, mai non si dimenticò, che il popolo non deve governare, ma che deve essere governato.

Questa lotta ferveva fra la cittadinanza; accanto ad essa però nasceva e cresceva sempre più un altro contrasto: i non-cittadini si affaccendavano per essere pareggiati in tutto ai cittadini in faccia alla legge. Da ciò pigliarono origine le agitazioni dei Plebei, dei Latini, degli Italici e dei Liberti, i quali tutti, o avessero già nome, come i Plebei e i Liberti, o non l'avessero, come i Latini e gli Italici, non partecipavano in effetto all'eguaglianza politica, e la reclamavano.

Rimaneva una terza antitesi di natura ancora più generale: l'antitesi tra i facoltosi e i possidenti sprossessati o impoveriti. Le condizioni legali e politiche di Roma fecero nascere molte tenute rurali, sia di pic-

coli proprietari i quali dipendevano dalla grazia di un ricco sovventore, sia di piccoli affittaiuoli temporari dipendenti dalla grazia del proprietario del fondo, e in molte maniere vennero spogliando moltissimi individui e interi comuni della proprietà fondiaria, senza intaccare la libertà personale. Per tal modo il proletariato campagnuolo salì così presto in tanta potenza, che potè prendere non piccola parte nei destini della Repubblica. Il proletariato urbano al contrario acquistò importanza politica molto più tardi.

Intorno a questi tre contrasti si aggruppava e si svolgeva la storia interna di Roma, e, se si ha da credere legittima l'induzione, anche la storia di tutti gli altri comuni italici, di cui ci rimase precisa ricordanza. E quantunque il conflitto che si combatteva dentro la sfera della primitiva comunità politica, affine di limitare il potere dei magistrati, la lotta fra coloro che per privilegio godevano l'eguaglianza civile, e coloro che ne erano esclusi, e infine le gare sociali, fra possidenti e nullatenenti, variamente si mescolassero e si incrocicchiassero fra loro, e spesso partorissero di strane alleanze, esse erano però sempre tre antitesi di natura essenzialmente diversa.

Siccome la riforma serviana, che sotto l'aspetto militare metteva al pari il domiciliato ed il cittadino, nacque, come pare, più per considerazioni amministrative che per un intento politico e per forza di parti, così la si deve considerare come frutto della prima antitesi, di quella che ha per oggetto la limitazione del potere della Magistratura, e si deve riconoscere come il fatto da cui presero le mosse le crisi interne e le riforme costituzionali del comune di Roma. La prima vittoria di questa antichissima opposizione romana fu l'abolizione della perpetuità della presidenza della Repubblica, cioè l'abolizione della regia dignità. La singolare coincidenza che la stessa riforma costituzionale avviene con circostanze analoghe in tutto quanto il mondo greco italico, ci prova evidentemente che tale mutazione era portata dal naturale corso delle cose. Non a Roma soltanto, ma in ugual modo presso gli altri Latini, come presso i Sabelli, gli Etruschi e gli Apulii, e in generale in tutti gli Stati italiani, come poi anche presso le repubbliche greche, troviamo sostituiti agli antichi presidenti a vita, presidenti annuali. In quanto al paese dei Lucani, è provato che esso si reggeva a popolo, e che solo per la guerra i magistrati nominavano un Re, cioè un magistrato simile al Dittatore romano; anche i comuni urbani sabellici, come per esempio Capua e Pompei, ubbidivano più tardi, ad un « Curatore comunale » (*medix tuticus*), che si cambiava tutti gli anni, e noi dobbiamo supporre che simili istituzioni abbiano esistito anche presso gli altri comuni popolari ed urbani d'Italia. Inutile dunque sarebbe indagare sottilmente i motivi per cui in Roma ai re sottentrassero i Consoli; l'organismo dell'antica società greca ed italica, ci spiega, quasi con una certa necessità naturale, che ha in sé le sue ragioni, la limitazione della Presidenza vitalizia del comune a un termine più breve, il quale d'ordinario fu di un anno. Quanto più semplice ed intima si deve riconoscere la causa di questa mutazione, tanto più varie ne potevano essere le occasioni; potevasi, dopo la morte di un Signore, statuire per legge, come pare che il Senato romano volesse fare dopo la morte di

Romolo, che a nessun altro più si concedesse la Signoria vitalizia; o il signore poteva egli stesso abdicare volontariamente, come è fama che avesse in animo di fare Servio Tullio; o il popolo poteva insorgere contro un reggente tirannico, cacciarlo e abolirne il nome: e questa fu appunto la fine della dignità regia presso i Romani.

Chè, per quanto sia ricamata con particolarità poetiche, e ridotta a leggenda, la storia della cacciata dell'ultimo Tarquinio, detto il « Superbo », non può certo muoversi alcun dubbio ragionevole sulla sostanza di questo fatto. La tradizione accenna in modo credibile le cause della sollevazione; avere cioè il re o messo d'interpellare il Senato e di mantenerlo in numero; avere pronunciato pene di morte e di confische senza consultare i senatori; avere ammassato nei suoi granai immense provvigioni di cereali, ed imposto ai cittadini, fuori d'ogni giusto termine, carichi di milizia e di servizi manuali.

Prova dell'irritazione del popolo è la promessa formale pronunziata per sè e per i suoi discendenti da ogni Romano, di non voler d'allora in avanti tollerare alcun re, e l'odio implacabile che d'allora in poi perseguì sempre il nome regio, ma più di tutto la misura che il « re sacrificatore », che si credette di dover creare, affinchè gli Dei non si avvedessero della mancanza del consueto mediatore, non potesse coprire altro ufficio, e che fosse bensì il primo, ma anche il più impotente di tutti degli ufficiali romani. Coll'ultimo re fu bandita tutta la sua famiglia, prova dello strettissimo vincolo che allora teneva ancora insieme i consorzi gentilizi. La schiatta dei Tarquini si trasferì a Cere, forse l'antica loro patria. Invece della Signoria di un uomo eletto a vita, si misero poi a capo del comune romano due Signori annuali. Questo è ciò che si può con certezza considerare come storico rispetto a questo importante avvenimento (1).

È naturale che in una vasta repubblica come la romana, il regio potere, particolarmente quando fu concentrato per molte generazioni nella medesima dinastia, dovesse tenersi meglio atto a resistere, e che perciò la lotta riuscisse più aspra e più lunga che negli stati minori; ma non vi ha nessun sicuro indizio che vi si immischiassero altri Stati. La grande guerra coll'Etruria, che unicamente in grazia della confusione cronologica negli annali romani, è riportata sì prossima alla cacciata dei Tarquini, non può considerarsi come intervento dell'Etruria in favore d'un compatriotta danneggiato in Roma, pel semplice motivo che, nonostante la più segnalata vittoria degli Etruschi, essi nè restaurarono in Roma la dignità reale, nè vi ricondussero i Tarquini.

§ 2. — *Potere consolare. — Il dittatore.*

Se noi siamo all'oscuro sulle storiche connessioni di questo importante avvenimento, possiamo invece per buona fortuna scoprire più chiaramente in che consistesse la riforma della costituzione. Il potere regio non fu affatto abolito, e ne abbiamo una prova nel fatto, che, durante la vacanza, tanto prima che dopo, si procedeva alla nomina di un « interrè »; in luogo d'un re nominato a vita ve n'erano due annuali,

che si chiamavano generali (*praetores*) o giudici (*iudices*) od anche soltanto colleghi (*consules*)⁽²⁾.

Il principio della collegialità, che più tardi diede il nome definitivo e più usitato ai due re annuali, ci si presenta qui con una forma tutta sua propria ed originale. Il supremo potere non era deferito ad ambedue i consoli insieme, ma ciascuno lo esercitava per proprio conto così pienamente, come se l'avesse tenuto ed esercitato il re. Dei due colleghi non assumeva già l'uno l'amministrazione della giustizia e l'altro il comando dell'esercito, ma entrambi contemporaneamente avevano la facoltà d'occuparsi tanto della giustizia, quanto dell'esercito; in caso di collisione, si ricorreva ad un turno misurato a mesi od a giorni. Naturalmente, almeno nel supremo comando militare, poteva aver luogo, fin da principio, una certa divisione delle competenze, per esempio mentre un console marciava contro gli Equi, l'altro muoveva contro i Volsci, ma in nessun modo avevano essi forza obbligatoria, e ciascuno dei colleghi era legalmente libero di ingerirsi in ogni tempo nelle attribuzioni dell'altro. Quindi dove il potere supremo si opponeva al potere supremo, e un collega proibiva ciò che l'altro comandava, si neutralizzavano le sentenze consolari.

Questa istituzione di due supremi magistrati, in cui o si addoppiano le forze o si fanno intoppo e s'impediscono l'uno coll'altro — istituzione caratteristica e tutta propria dei Romani o meglio dei Latini, la quale nella sua idea originale si è realizzata nella Repubblica romana, e di cui invano si cercherebbe un riscontro in un altro Stato grande — nacque manifestamente dagli sforzi onde mantenere il regio potere nella sua piena e legale integrità e per non dividere la dignità reale e trasferirla da un individuo ad un collegio, ma si studiò unicamente di raddoppiarla e così, ove occorresse, di lasciarla annientarsi da sè. Lo stesso avvenne relativamente alla durata, per la quale del resto offeriva un freno legale l'antico interregno di cinque giorni. I capi ordinari del comune erano obbligati di rimanere nella loro carica non oltre un anno intero a partire dal giorno della loro istallazione⁽³⁾ e cessavano legalmente col decorso dell'anno di essere magistrati, come l'interrè dopo il decorso di cinque giorni. Mediante questo intervallo dell'ufficio supremo, andava perduta per il console la irresponsabilità di fatto del re. Il re era stato bensì nella Repubblica romana sotto la legge, e non sopra di essa, ma poichè secondo il concetto romano il supremo giudice non poteva essere citato innanzi a sè stesso, il re poteva bensì commettere un delitto, ma per lui non v'era nè tribunale, nè castigo. Anche il console, se commetteva omicidio o tradimento verso la patria, era protetto dalla sua carica, ma solo fintanto che questa durava: dopo trascorso il suo termine, egli soggiaceva al tribunale ordinario, come qualunque altro cittadino.

A questi principali e sostanziali cambiamenti, si aggiunsero altre limitazioni subordinate e più esterne, ma pure in parte anche molto profonde. Il diritto del re di far lavorare i suoi campi dai cittadini e la particolare condizione di clientela in cui devono essere stati tenuti i domiciliati rispetto al re, cessavano di loro natura, cessando la perpetuità della carica. Se fino allora nel processo criminale, come nelle

pene pecuniarie e corporali incombeva al re non solo l'esame e la decisione della cosa, ma anche la decisione se il condannato potesse o no ricorrere in grazia, ora la legge Valeria (anno di Roma 245 = 500) decideva che il console dovesse ammettere l'appello del condannato quando non si trattasse di pena corporale o di morte pronunziate dalla legge marziale; disposizione che fu estesa, più tardi, da un'altra legge (epoca indeterminata, ma anteriore all'anno 303 = 451) a gravi pene pecuniarie. In prova di che i littori consolari deponevano le scuri, quando il console appariva come giudice, e non come capitano, mentre essi le avevano finora portate come segno del giudizio di sangue appartenente al loro signore. Il console che non lasciasse libero corso all'appello, era minacciato dalla legge di null'altro che dell'infamia, la quale, secondo le condizioni di quei tempi, non era in sostanza null'altro che una macchia morale, ed aveva tutt'al più, come conseguenza, il non valore della testimonianza del disonorato. Anche qui troviamo in fondo la medesima idea che era legalmente impossibile di limitare l'antico potere regio, e che i limiti posti in conseguenza della rivoluzione all'investito del supremo potere comunale, non avevano che un valore morale e di fatto. Quindi, se il console agisce entro i limiti dell'antica competenza regia, egli può con questo commettere un torto, ma non un delitto, e non soggiace perciò al giudice punitore. La stessa tendenza di restrizione aveva luogo nella giurisdizione civile, poichè probabilmente fu tolto ai consoli, subito dalla loro entrata in carica, il diritto di decidere, secondo il loro arbitrio, una questione di diritto fra privati. La trasformazione del processo criminale e del civile era in relazione con un ordinamento generale relativo alla trasmissione del potere ai luogotenenti o successori. Se il re era interamente libero di nominare a sè stesso dei luogotenenti, senza esservi però mai veramente costretto, i consoli hanno invece esercitato il diritto della trasmissione del potere in modo essenzialmente diverso. Veramente anche per i consoli aveva forza la legge che, quando il supremo magistrato abbandonava la città egli dovesse stabilirvi un vicario per l'amministrazione della giustizia, e nemmeno la collegialità si estendeva alla luogotenenza, piuttosto questa carica era imposta a quel console che abbandonava per ultimo la città. Anche il diritto di mandato, durante l'epoca in cui i consoli dimoravano nella città, fu probabilmente limitato subito dopo l'introduzione di questa carica, così che al console era prescritto per certi casi determinati il mandato, e gli era proibito per certi altri. Tutto l'organismo giuridico era ordinato, come dicemmo, secondo questa massima. Il console poteva certamente esercitare la giurisdizione criminale anche nel processo capitale, in modo che egli sottomettesse la sua sentenza al comune, e questo la confermasse o la rigettasse; ma, come vediamo, egli non ha mai esercitato questo diritto, forse non l'ha più potuto esercitare ed ha forse pronunziato una condanna criminale solo quando, per un motivo qualunque, era escluso l'appello al comune. Si evitava l'immediato conflitto fra il più alto magistrato della Repubblica e la Repubblica stessa, e il processo criminale veniva ordinato piuttosto in modo che il supremo potere del comune restava competente in teoria, ma pure agiva sempre per mezzo di rappresentanti necessari, seb-

bene scelti da lui. Questi sono i due giudici non stabili per ribellione e alto tradimento (*duo viri perduellionis*), ed i due stabili questori parricidii (*quaestores parricidii*).

Probabilmente alcun che di simile accadeva già nell'epoca reale, quando il re si faceva rappresentare in tali processi; ma la stabilità di quest'ultima istituzione e il principio di collegialità espresso in entrambe, appartengono in ogni modo alla Repubblica. L'istituzione dei questori è pure divenuta di grande importanza quando, per la prima volta presso i due magistrati stabili superiori apparvero due assistenti, nominati ciascuno da ogni magistrato superiore nella sua entrata in carica, e quindi uscenti con lui, la cui posizione quindi era ordinata, come la stessa magistratura superiore, secondo i principii della stabilità, della collegialità e dell'annuità.

Questa non è ancora la bassa magistratura, almeno non nel senso che la Repubblica unisce con la condizione di magistrati, in quanto che i commissari non risultano dalla elezione del comune, però questo è il punto di partenza della istituzione della magistratura inferiore, che più tardi si sviluppò così variamente. Nello stesso modo le decisioni nei processi civili furono tolte al magistrato superiore, in quanto che il diritto del re di trasmettere un singolo processo alla sentenza di un luogotenente, venne trasformato nel dovere del console di delegare la decisione della sentenza dopo che era stata stabilita la legittimazione delle parti e l'oggetto dell'accusa ad un uomo privato, scelto da lui e che egli stesso doveva istruire. Nello stesso modo si lasciò bensì ai consoli l'importante amministrazione dei tesori e dell'archivio dello Stato, ma subito, o almeno molto presto, furono loro aggiunti stabili assistenti, ed anzi quegli stessi questori, che dovevano bensì obbedir loro in questa sfera d'azione, ma senza la cui cooperazione i consoli non potevano assolutamente agire. Quando invece non esistevano tali prescrizioni, era necessario che il capo del comune si intromettesse personalmente; così, per esempio, per l'istruzione del processo, egli non poteva assolutamente farsi sostituire. Questa doppia restrizione del diritto consolare esisteva per il governo cittadino, e cioè per l'amministrazione della giustizia e per l'amministrazione della cassa. Come comandante supremo il console conservava invece il diritto di delegazione di tutti o di alcuni affari a lui sottoposti. Questo diverso modo di trattare l'argomento della sostituzione civile e militare fu cagione, che entro la sfera del governo propriamente detto della Repubblica romana, divenne assolutamente impossibile un'autorità vicariale (*pro magistratu*), e che i veri e propri ufficiali urbani non poterono farsi rimpiazzare da non-impiegati: i sostituti militari poi (*pro consule, pro praetore, pro quaestore*) sono esclusi da ogni sfera d'azione entro il comune propriamente detto.

Il diritto di nominare il successore non lo aveva il re, ma solo l'interrè. Sotto questo punto di vista il console veniva pareggiato a questo ultimo; nel caso però che egli non avesse esercitato questo diritto, tornava ad esserci, come prima, un interrè, e la necessaria continuità dell'ufficio persisteva anche nel regime repubblicano. Frattanto il diritto di nomina venne limitato essenzialmente in favore della cittadinanza,

poichè il console era obbligato di ottenere l'approvazione del comune per il successore da lui indicato, e più tardi di non nominare che quello che il comune gli indicava. Per mezzo di questo vincolato diritto, la nomina del supremo magistrato passava in un certo senso al comune, però praticamente esisteva ancora una grande differenza fra quel diritto di proposta e il vero diritto di nomina. Il console, che dirigeva l'elezione, non era assolutamente solo un presidente dell'elezione, ma poteva ancora sempre, in forza del suo antico diritto legale, respingere ad esempio certi candidati, e non tener conto di voti a loro toccati, e da principio limitare anche l'elezione ad una lista di candidati da lui proposta; e, ciò che era ancora più importante, quando il collegio consolare era da completare per mezzo del dittatore, il comune non veniva interrogato, ma il console stabiliva in quel caso con la stessa libertà il collega, come già prima l'interrè aveva stabilito il re. La nomina dei sacerdoti, che aveva appartenuto ai re, non passò ai consoli, ma per i collegi degli uomini ebbe luogo il complemento per mezzo di sè stessi, per le Vestali e i singoli sacerdoti la nomina mediante il collegio pontificale, al quale spettò anche l'esercizio della quasi paterna giurisprudenza comunale sopra le sacerdotesse di Vesta.

Per compiere questi atti non dipendenti che da un solo, il collegio si elesse, probabilmente a quest'epoca, un presidente, il Pontefice Massimo. Questa separazione della suprema autorità sacra dalla borghese, mentre il già nominato « re dei sacrificii » non era stato investito nè del potere sacro, nè del civile del regno, ma solo del titolo, ed anche la posizione quasi magistrale del nuovo sommo sacerdote uscente dal carattere del sacerdozio romano, sono particolarità importanti e gravi di questa limitazione del potere dei magistrati, tendente in modo particolare a rovesciare lo Stato nell'interesse dell'aristocrazia. Che il console, anche nell'apparenza esteriore fosse assai inferiore all'ufficio reale circondato di riverenza e di terrore, che gli fossero stati tolti il nome di re e la consacrazione sacerdotale, e che ai suoi servi fosse tolta la scure, lo abbiamo già detto; aggiungiamo ora che il console si distingueva dal comune cittadino, invece che per la porpora reale, solo per l'orlo di porpora della sua toga, e che, mentre il re compariva probabilmente sempre in pubblico nel suo cocchio, il console doveva adattarsi all'ordinamento generale, ed era tenuto, pari ad ogni altro cittadino, di andare a piedi nell'interno della città.

Tuttavia queste limitazioni del potere erano applicate in sostanza solo verso il capo ordinario del comune. In via straordinaria v'era talvolta vicino ai due capi eletti dal comune, e in un certo senso al posto loro un solo capo, il signore del popolo (*magister populi*), indicato generalmente come *dictator*.

Il comune non esercitava alcuna influenza sulla scelta del dittatore, essa dipendeva dalla libera decisione di uno dei consoli temporanei, e non la poteva impedire, nè il collega, nè qualunque altra autorità. L'appello serviva contro il console come contro il re, cioè quando egli l'accettava spontaneamente; ma appena egli era nominato, tutti gli altri uffici gli erano legalmente soggetti. Secondo il tempo invece la durata dell'ufficio dittatoriale era doppiamente limitata: anzitutto perchè

egli, come compagno d'ufficio di quei consoli, dei quali uno lo aveva nominato, non poteva rimanere in ufficio oltre la durata della carica di questi; secondariamente il limite massimo assoluto dell'ufficio dittatoriale si limitava a sei mesi.

Una istituzione particolare della dittatura era pure che il *magister populi* era tenuto a nominarsi subito un « maestro della cavalleria » (*magister equitum*), che fungeva al suo fianco come assistente indipendente, a un dipresso come un questore vicino al console, e con esso lasciava l'ufficio; un'istituzione che forse ha relazione con la proibizione costituzionale che era fatta al maestro del popolo, probabilmente come capitano della infanteria, di montare a cavallo. In seguito a queste disposizioni la dittatura deve essere concepita come una istituzione sorta insieme al consolato, che aveva lo scopo specialmente di allontanare temporaneamente in caso di guerra gli svantaggi dell'autorità divisa, e di richiamare in vita precariamente l'autorità regia. Poichè specialmente nella guerra doveva impensierire l'uguaglianza giuridica dei consoli, e non solo testimonianze precise, ma anche la più antica denominazione dell'ufficio stesso e del suo assistente, come pure la limitazione alla durata di una campagna estiva, e l'esclusione dell'appello, certificano la destinazione militare preponderante nella dittatura originale.

In generale rimasero dunque i consoli, come lo furono i re, supremi amministratori, giudici e duci; ed anche sotto i rapporti religiosi non era già il re sacrificatore, nominato solo affinchè rimanesse il nome regio nel rituale, ma sibbene il console quegli che orava e sacrificava per la Repubblica, ed in suo nome, coll'assistenza degli auguri, esplorava il volere degli Dei. Pel caso di necessità tenevasi inoltre aperta una via, onde far rivivere ad ogni istante la piena ed illimitata autorità regia, senza previa interpellazione del comune, togliendo di mezzo tutte le limitazioni statuite dalla collegialità e tutte le altre particolari restrizioni di potere. Così fu sciolto in modo originale veramente romano, con acutezza e semplicità da uomini di Stato senza nome, che furono gli autori di questa rivoluzione, il problema di mantenere la regia autorità di diritto e di limitarla di fatto.

§ 3. — *Centurie e Curie.*

Col cambiamento della costituzione il comune acquistò importantissimi diritti, quello cioè di designare ogni anno i capi della Repubblica e quello di decidere in ultima istanza della vita e della morte del cittadino. Ma questo comune non poteva più essere il consorzio che aveva esistito fino allora, essendo il patriziato divenuto di fatto una casta aristocratica. La forza del popolo consisteva nella « moltitudine », a cui già appartenevano molti uomini ragguardevoli e potenti. Poteva essere tollerabile, che questa moltitudine venisse esclusa dall'assemblea comunale, sebbene essa concorresse al pagamento delle comuni gravanze, fintanto che tale assemblea non ebbe alcuna essenziale ingerenza nell'indirizzo del governo e fintantochè il regio potere, in grazia

appunto dell'alta e libera sua sfera d'azione, non si mostrò molto meno formidabile ai cittadini che ai domiciliati stabili, e mantenne sostanzialmente in tutti gli ordini sociali l'uguaglianza in faccia alla legge. Ma questo stato di cose non poteva più a lungo durare allorchè il comune stesso cominciò ad occuparsi delle elezioni regolari e a pronunciare delle risoluzioni, ed allorchè il Supremo Magistrato fu scaduto da signore del comune ad essere il suo commissario temporaneo; e molto meno poi poteva durare dopo una rivoluzione che mutava la forma dello Stato, e che non avrebbe potuto compiersi se non coll'accordo e col concorso dei patrizi e dei domiciliati stabili. Era inevitabile un'ampliamento di questo comune, che seguì nel più largo modo, mentre furono assunti nelle Curie e quindi parificati agli antichi cittadini tutti i plebei, vale a dire tutti i non-cittadini che non erano nè schiavi, nè cittadini di comuni stranieri, che godessero il diritto d'ospitalità. A questa assemblea curiale, che fino allora era stata di fatto e di diritto la prima autorità dello Stato, furono poi contemporaneamente tolte quasi tutte le prerogative accordatele dalla costituzione; soltanto negli atti di pura formalità o di diritto privato riguardanti singoli individui, quindi trattandosi della promessa di fedeltà da farsi al console od al dittatore dopo la loro entrata in carica, appunto come si faceva al re, e della dispensa legale necessaria per l'arrogazione e pel testamento, l'assemblea delle Curie doveva conservare la competenza finora posseduta, ma in avvenire non avrebbe avuta la facoltà di eseguire più alcun atto politico propriamente detto. Ben presto anche i plebei ebbero diritto di votare nelle Curie, e così l'antica borghesia perdette il diritto di adunarsi e di deliberare. L'ordinamento delle Curie venne in qualche modo sradicato in quanto che esso si fondava sull'ordinamento gentilizio, e questo non era da trovarsi che nell'antica borghesia. Accettando i plebei nelle Curie, si permise loro naturalmente di diritto, ciò che avevan già prima posseduto di fatto, cioè di costituirsi in famiglie e stirpi, ma la tradizione stabilisce, ed è del resto assai facile a comprendersi, che solo una parte dei plebei progredì fino alla costituzione gentilizia, e che quindi la nuova assemblea delle Curie, in contraddizione con la sua natura originaria, contava numerosi membri, i quali non appartenevano a stirpe alcuna.

Tutti i diritti politici, tanto la decisione sull'appello in via di grazia nella procedura criminale, che in sostanza era un processo politico, quanto l'elezione dei magistrati e l'adozione o la reiezione delle leggi, furono demandati all'adunanza dei chiamati alle armi o le furono attribuiti come nuovo acquisto, così che colla partecipazione ai pesi comuni acquistarono le Centurie anche i diritti comuni. Le scarse concessioni dello Statuto serviano, tra le quali era principalissimo il diritto consentito all'esercito di dare il suo voto adesivo nel caso di una guerra offensiva, ottennero a questo modo un sì ampio svolgimento, che le Curie furono per sempre e interamente eclissate dalla assemblea delle Centurie, e che prevalse la consuetudine di considerare quest'assemblea come la maestà del popolo sovrano. Anche in questa assemblea non v'erano discussioni se non nel caso che il magistrato o

parlasse egli medesimo spontaneamente, o invitasse altri a parlare; ben inteso che nelle cause di appello s'avevano a sentire ambedue le parti; la maggioranza pura e semplice delle Centurie decideva.

Poichè nell'assemblea delle Curie tutti coloro che avevano diritto al voto erano pari, cosicchè l'accettazione dei plebei nelle Curie avrebbe dovuto condurre alla democrazia, si comprende dunque che le votazioni politiche furono tolte alle Curie; l'assemblea delle Centurie non metteva già la preponderanza nelle mani dei nobili; ma la metteva in quella dei facoltosi, e il diritto di prevotazione, che spesso decideva definitivamente, era nelle mani dei cavalieri, cioè dei ricchi.

§ 4. — *Il Senato.*

Il senato non fu colpito come il comune dalla riforma della costituzione. Il collegio degli anziani non rimase soltanto esclusivamente patrizio, ma mantenne anche le sue competenze essenziali, cioè il diritto di nominare l'interrè, e quello di sancire come conformi alla costituzione, o di respingere come contrarie ad essa le decisioni del comune. Queste attribuzioni vennero anzi aumentate con la riforma della costituzione, poichè d'allora in poi, anche la nomina agli uffici comunali, come quella della elezione comunale, erano sottoposte all'approvazione o alla disapprovazione del senato patrizio; solo in casi di appello non si ricorse mai, a quel che sappiamo, alla sua sanzione, poichè siccome si trattava della grazia del colpevole, quando questa veniva concessa dall'assemblea del popolo sovrano, non si poteva parlare di un probabile annientamento di questo atto. Però se con l'abolizione dell'autorità reale i diritti costituzionali del senato patrizio furono piuttosto aumentati che diminuiti, pure ebbe luogo un ampliamento del senato, e cioè, secondo la tradizione, coincideva questo con l'abolizione della monarchia, per quegli affari che erano solitamente trattati nel senato, e permettevano un concetto più libero; per questo ampliamento anche i plebei furono accolti nel senato, ed accadde conseguentemente una compiuta riforma di quest'assemblea. Da antichissimi tempi il senato non fungeva mai solo, ed esclusivamente, ma in forma di consiglio di Stato; e se probabilmente già al tempo dei re non era considerato come anti-costituzionale il fatto che in certi casi anche i non-senatori prendessero parte all'assemblea, si stabilì infine che al senato patrizio (*patres*), si aggiungesse un numero di iscritti non-patrizi (*conscripti*); naturalmente questo non era un pareggiamento: i plebei nel senato non divenivano senatori, ma rimanevano membri della cavalleria, non si chiamavano *padri*, ma erano soltanto *coscritti*, e non avevano alcun diritto al distintivo della dignità senatoriale, cioè alla scarpa rossa. Inoltre essi rimasero non solo incondizionatamente esclusi dall'esercizio dell'autorità competente al senato, ma dovevano anche, quando si trattava solo di un consiglio (*consilium*), di ascoltare tacendo l'interpellanza rivolta ai patrizi, e soltanto di far conoscere la loro opinione allontanandosi, cioè che la superba nobiltà chiamava « votare coi piedi » (*pedibus in sententiam ire, pedari*). Tuttavia i plebei non solo trovavano,

mediante la nuova costituzione, la loro via nel mercato, ma anche nella casa comunale, e il primo e più difficile passo per l'uguaglianza di diritto era fatto anche qui. Del resto gli ordinamenti che riguardavano il senato non si mutarono gran che. Tra i membri patrizi ebbe luogo presto una distinzione di grado, così che quelli che erano indicati per il supremo ufficio comunale, o che l'avevano già coperto una volta, erano notati nella lista prima degli altri, e venivano interpellati durante la votazione. E ben presto la posizione del primo di essi, il presidente del consiglio (*princeps senatus*), divenne un posto onorifico molto invidiato. Invece il console fungente era considerato, come membro del senato, tanto poco come il re, e il suo proprio voto non contava. Le elezioni nel consiglio, tanto nel più ristretto limite patrizio, come fra i coseritti, avevano luogo per mezzo dei consoli, come già prima per mezzo dei re; solo sta il fatto che, se forse il re nella rappresentanza delle singole stirpi nel consiglio aveva pur avuto qualche riguardo rispetto ai plebei, presso i quali l'ordinamento delle stirpi era sviluppato solo imperfettamente, più tardi questa considerazione mancò interamente, e così andò sempre più diminuendo il rapporto del senato circa l'ordinamento delle stirpi. Nulla si sa di una possibile limitazione dei consoli eleggibili, nel senso che essi non avrebbero dovuto accogliere nel senato un determinato numero di plebei, nè era necessario tale ordinamento, poichè i consoli stessi appartenevano alla nobiltà. Invece, probabilmente dalla sua origine, il console è, conformemente a tutta la sua posizione, assai meno libero e assai più legato dalle condizioni di classe e dall'osservanza, per ciò che riguarda i senatori, che non il re. Specialmente la regola che l'investitura del consolato porti con sè necessariamente l'entrata nel senato, per la durata della vita, se, ciò che pure accadeva ancora in quel tempo, il console non era ancora membro di esso al tempo della sua elezione, si dev'essere già stabilita per diritto di consuetudine. Così pure sembra sia sorto presto l'uso di non occupare, appena avvenuta la vacanza, i posti di senatori, ma nell'occasione del censimento, quindi dopo quattro anni, di rivedere e di completare la lista del senato; nella qual cosa era contenuta anche una abbastanza importante limitazione delle autorità che si occupavano dell'elezione. Il complessivo numero dei senatori rimase quello che era, ed anzi anche i coseritti vi furono annoverati; dal qual fatto si può dedurre anche il restringersi numerico del patriziato (4).

Come si vede, nella comunità romana, anche durante il cambiamento della monarchia in repubblica, si rimase, quasi in tutto, all'antico; per quanto un rivolgimento di stato può essere conservativo, esso lo fu, e nessuno degli elementi costitutivi del comune venne propriamente rigettato dal nuovo ordine di cose. Ciò fu caratteristico sintomo del movimento generale. La cacciata dei Tarquini non fu già, come la rappresentano misere ed anche false relazioni, l'opera di un popolo inebbrato di pietà e di entusiasmo di libertà, ma l'opera di due grandi partiti politici, già in lotta fra di loro, e ben consci della perpetua durata della loro lotta, l'antico cittadino e il domiciliato, i quali, come gli inglesi Tories e Whigs nell'anno 1688, si riunirono un momento per il comune pericolo di vedere lo Stato trasformarsi in

governo dispotico di un signore, e poi subito si divisero di nuovo. L'antica borghesia non poteva, senza l'aiuto dei neo-cittadini, liberarsi dalla monarchia; ma i neo-cittadini erano ancor meno forti per poter strappare con un colpo al re la sua forza.

Tali transazioni si limitano necessariamente alla minima misura di concessioni vicendevoli stentatamente ottenute, e lasciano all'avvenire il compito di risolvere il problema del come l'equilibrio degli elementi costitutivi si disporrà ulteriormente, come coopereranno insieme o si distruggeranno; perciò la portata della prima rivoluzione romana si misconosce sicuramente se si vedono in essa solo le innovazioni immediate, per esempio, un cambiamento nella durata della magistratura suprema; le conseguenze secondarie erano tuttavia il punto principale, e assai più poderose che non lo immaginassero i loro autori.

§ 5. — *Il nuovo Comune.*

Fu questo il tempo in cui, per dirlo brevemente, nacque la cittadinanza romana nel più tardo senso che ebbe questa parola. Fin qui i plebei erano stati semplici domiciliati in Roma, che concorrevano bensì nel pagamento delle gravezze e nel sostenere gli altri pesi dello Stato, ma che innanzi la legge erano considerati solo come forestieri tollerati, non giudicandosi necessario d'introdurre una formale differenza tra essi e gli effettivi stranieri. Ora essi furono iscritti nelle liste, e, sebbene fossero ancora lungi dall'eguaglianza politica ed i vecchi cittadini fossero ancora sempre i soli eleggibili alle cariche civiche e alle dignità sacerdotali, e ad essi esclusivamente fossero riservati gli usufrutti civici, per esempio quello del pascolo comunale, il primo passo e il più arduo per ottenere la compiuta uguaglianza era fatto dacchè i plebei non solo servivano nelle milizie comunali, ma avevano anche voto nei comizi e nel senato, e dacchè la testa e le spalle anche dell'infimo domiciliato erano guarentite, mercè il diritto d'appello, come quelle del più illustre patrizio. — Conseguenza di questa fusione tra patrizi e plebei nella nuova comune cittadinanza romana fu la trasformazione delle antiche case cittadine in una nobiltà di nascita, cui fin da principio fu dato un carattere di aristocrazia esclusiva e assurdamente privilegiata, coll'esclusione dei plebei da tutti gli uffici comunali e da tutte le dignità sacerdotali del comune, mentre però si accordava loro l'accesso agli uffici della milizia e dei senatori, e colla legale impossibilità, mantenuta con una strana pertinacia, di contrarre matrimoni tra antichi cittadini e plebei.

Al tempo dei re la nobiltà romana non conosceva tale esclusivismo, e l'accettazione di nuove stirpi non era stata troppo rara; ora però questo legittimo segnale del gentiluomo apparve come sicuro precursore delle imminenti perdite dei suoi privilegi politici e del suo assoluto valore nel comune; l'esclusione dei plebei da tutti gli uffici e dai sacerdozi comunali, mentre essi tuttavia erano ammessi ai posti di ufficiali e di consiglieri, e l'impossibilità di matrimonio fra gli antichi cittadini e i plebei, mantenuta ostinatamente e legalmente, impressero

al patriziato il suggello della nobiltà esclusiva e insensatamente privilegiata.

Un'altra conseguenza della nuova fusione cittadina deve essere stato un più chiaro ordinamento del diritto di domicilio in Roma tanto rispetto ai federati latini, quanto rispetto ad altri Stati. Non tanto pel diritto di votazione nelle centurie, riservato agli abitanti, quanto pel diritto dell'appello che doveva bensì essere accordato ai plebei, ma che non doveva essere esteso ai viaggiatori ed agli stranieri, si riconobbe la necessità di ridurre a più precisa formola le condizioni per l'acquisto del diritto plebeo e di determinare così nuovamente i caratteri dell'aumentata cittadinanza in confronto di quelli, che d'allora in poi ne dovevano rimanere esclusi. Così a quest'epoca si riporta nel senso e nello spirito del popolo tanto l'odioso contrapposto di patrizi e plebei, come pure l'assoluta e superba separazione tra i *cives romani* e gli stranieri. Ma l'antitesi tra le due classi cittadine era di sua natura transitoria, duratura e profonda invece era l'antitesi politica; ed il sentimento dell'unità dello Stato e dell'incipiente sua grandezza fu in tal modo radicato nel cuore della nazione, e crebbe tanto gagliardo e prevalente da poter a mano a mano affievolire la divergenza delle classi e poscia travolgerla seco e cancellarla.

§ 6. — *Leggi e decreti. — Potere civile e militare.*

Questo fu altresì il tempo in cui si separarono la legge e il decreto. Quest'antitesi a dir vero è fondata sull'intimo ed originario carattere dello Stato romano, perchè presso i Romani anche la podestà regale era soggetta e non superiore alla legge. Ma la profonda e pratica venerazione che i Romani, come tutti i popoli forniti di senso politico, professavano al principio dell'autorità, generò quella memoranda tesi del diritto romano pubblico e privato, che qualsiasi comando del magistrato, ancorchè non fondato sulla legge, dovesse essere valido, almeno finchè il magistrato durava nell'esercizio della sua carica, quantunque dovesse cessare d'aver vigore quando l'autore di esso fosse uscito d'ufficio. È chiaro che sino a che i magistrati furono eletti a vita la differenza tra la legge e il decreto dovesse effettivamente essere quasi nulla, e però l'attività legislativa dell'assemblea comunale non potesse trovare alcuno svolgimento. Viceversa essa ebbe continue occasioni di svolgersi dacchè le Signorie si rinnovavano e si mutavano ogni anno: e non rimase senza pratica importanza il principio che, se una Signoria nella decisione d'una causa trascorreva a qualche legale invalidità, la Signoria successiva poteva ordinare che si ripigliasse una nuova istruzione della causa.

Questo fu finalmente il tempo in cui la podestà civile cominciò a distinguersi dall'autorità militare. Nella prima impera la legge, nell'altra domina la scure; nell'una avevano vigore le limitazioni statuali dell'appello e della regolare distribuzione o delegazione dei poteri, nell'altra un comandante aveva libero ed assoluto imperio come prima il re ⁽⁵⁾. Fu stabilito che tanto il comandante quanto l'esercito non

dovessero per massima porre mai, come tali, il piede nella città propriamente detta. Non era espressamente proibito, ma era nello spirito della costituzione, che leggi organiche e durature si potessero stanziare solo sotto il reggimento ordinario del potere civile; avveniva certo che un console, non curandosi di codesto principio, radunasse i suoi soldati nel campo a comizi cittadini, e le determinazioni, che vi si fermavano, non erano a dir vero giuridicamente nulle, ma l'opinione riprovava questa pratica, che presto rimaneva senza effetto come se fosse stata effettivamente vietata.

L'opposizione fra i quiriti e i soldati si radicò sempre più saldamente negli animi dei cittadini.

§ 7. — *Reggimento del patriziato.*

Occorreva intanto del tempo per sviluppare questi corollari del neorepubblicanismo; e per quanto vivamente gli abbiano sentiti i posteri, ai contemporanei la rivoluzione poteva apparire in altra luce. Certo per esse i non cittadini conquistarono il diritto di cittadinanza, e la nuova borghesia ebbe importanti incarichi nell'assemblea comunale; ma il diritto che il senato romano aveva di respingere una legge, poichè esso stava compatto come una Camera alta di fronte ai comizi, toglieva loro ogni libertà d'azione, e quando non era in grado di opporsi alla seria volontà dell'assemblea, poteva però indugiare e menomarla. Se la nobiltà non pareva avesse perduto molto rinunciando ad essere da sola il comune, pure aveva guadagnato sotto altri rapporti. Naturalmente il re era un patrizio come il console, e gli spettava, come a questi, il diritto di nomina dei senatori; ma se la sua posizione eccezionale lo innalzava al disopra dei patrizi e dei plebei, e s'ei poteva facilmente trovarsi nel caso d'inclinare verso la plebe, e di fare assegnamento su di essa per opporsi alla nobiltà, il console invece, sovrano per breve tempo, e non essendo prima e dopo altro che un cittadino nobile, il quale oggi comandava al patrizio, al quale domani avrebbe dovuto obbedire, non poteva trovarsi al disopra della sua solita sfera, e la nobiltà doveva parlare in lui assai più potentemente che l'ufficio. E se per caso eccezionale qualche patrizio avverso alla prevalenza dell'aristocrazia perveniva al governo, il suo potere era pur sempre paralizzato dai sacerdoti penetrati dall'aspro spirito aristocratico, e dal collega; ed era pure assai facilmente sospeso mediante la dittatura; e, ciò che più importa, gli mancava il primo elemento della potenza politica: il tempo.

Il capo d'una Repubblica, qualunque sia il potere che gli venga elargito, non avrà in mano l'autorità politica, se non rimane per lungo tempo a capo delle faccende; poichè la condizione necessaria di ogni signoria è la sua durata. In conseguenza di ciò il senato, come corpo politico vitalizio, e specialmente per la sua competenza a consigliare in ogni cosa i magistrati (e non parliamo qui dunque di quello strettamente patrizio-plebeo), acquistò inevitabilmente una tale influenza di fronte ai dominatori annuali, che i rapporti di diritto si rovescia-

rono addirittura, che l'assemblea si arrogò in sostanza l'autorità governativa, e che il reggente scese fino alla condizione di presidente di essa.

Ogni proposta da farsi al comune, sia per essere accettata, sia per essere rigettata, era prima esaminata in senato, e l'approvazione di esso non era già costituzionalmente necessaria, ma era sacra conformemente alle consuetudini, e non se ne faceva a meno nè leggermente, nè volontariamente.

Nè meno imperiosamente richiedeva la consuetudine, che si rispettasse il voto del senato nella materia di importanti negoziati e trattati coi popoli stranieri, nell'amministrazione e nella distribuzione dei beni comunali, e in generale per qualunque disposizione che dovesse avere conseguenze durabili oltre il periodo della magistratura temporanea; cosicchè al console non rimanesse altro che l'indirizzo degli affari ordinari, l'istruzione dei processi civili ed il comando in guerra.

L'innovazione di maggior conseguenza era quella, per cui nè al console, nè al dittatore, quantunque questo fosse investito d'illimitato potere in ogni altra materia, era concesso di porre mano nel pubblico tesoro senza il consenso del senato e nelle forme da esso acconsentite. Il senato, imponendo ai consoli il dovere di lasciare l'amministrazione della cassa comunale, di cui, durante l'epoca precedente, i re avevano avuto o avrebbero potuto avere il governo, a due pubblici uffiziali subalterni, nominati bensì dai consoli, ma, come ben si comprende, dipendenti dal senato molto più dei consoli, trasse di fatto interamente a sè la direzione del pubblico tesoro. Questo diritto del Senato romano, di disporre del denaro dello Stato, può ne' suoi effetti servir benissimo di confronto al diritto di stanziare le spese e di votare le imposte nelle monarchie costituzionali dei nostri tempi. Mutata così, e quasi scambiata la posizione politica del supremo magistrato e del suo consiglio, ne veniva per conseguenza che nel fatto avessero a limitarsi i casi di ammissione e di esclusione dei membri del senato. Se da antico tempo era venuta rafforzandosi la consuetudine di considerare le cariche del senato come vitalizie, anzi fors'anche come ereditarie per diritto di nascita od acquistabili dopo aver tenuto certi impieghi pubblici, cresciuta l'importanza del senato, i titoli, per aver posto fra i senatori, dovettero determinarsi più chiaramente, e l'uso dovette pigliar forza d'un vero diritto di consuetudine. — Le conseguenze si offrono naturalmente. La prima ed essenziale condizione d'ogni governo aristocratico è che la pienezza del potere dello Stato non risieda in un solo individuo, ma in una corporazione; ora si era impossessata del governo una corporazione essenzialmente nobile, cioè il senato, ed il potere esecutivo non solo era rimasto alla nobiltà, ma era ancora intieramente subordinato alla corporazione. Veramente sedevano nel consiglio moltissimi uomini non-nobili, però, essendo essi inetti a coprire cariche, quindi esclusi da ogni effettiva partecipazione al governo, avevano per conseguenza anche nel senato una parte subordinata, ed oltre a ciò erano tenuti in una pecuniaria dipendenza dalla corporazione, in grazia dell'importante concessione dell'uso del pascolo comunale. Il formale illimitato diritto dei consoli patrizi di rivedere e di modificare,

almeno ogni quattro anni, la lista dei senatori, ciò che non aveva il minimo effetto contro la nobiltà, poteva benissimo servire ai suoi interessi; ed il plebeo, veduto di mal occhio, poteva, in forza di questo diritto di epurazione, essere tenuto lontano dal senato, e anche esserne escluso. È dunque assolutamente conforme al vero che l'immediata conseguenza della rivoluzione fu lo stabilimento del governo aristocratico; ma non è questa tutta la verità. Quand'anche la maggior parte dei coetanei della rivoluzione abbia potuto credere che, in conseguenza della cacciata dei re, i plebei fossero caduti sotto un più rigido dispotismo, noi, posteri e consci delle ultime conseguenze di questo fatto, possiamo già vedervi i germi della nascente libertà.

Ciò che guadagnarono i patrizi non andò perduto per il comune, ma solo pel potere del magistrato; il comune, a dir vero, non guadagnò prima che pochi, limitatissimi diritti, molto meno pratici e manifesti dei diritti acquistati dalla nobiltà, e dei quali forse uno su mille avrà potuto sentire il pregio; ma in essi era la guarentigia dell'avvenire. Fino allora i domiciliati non erano nulla politicamente; gli originari cittadini tutto; entrati i domiciliati nella società comunale, gli originari si videro vinti; giacchè, per quanto mancasse ancora ai primi di ottenere la piena uguaglianza civile, è però sempre la prima breccia, se non l'occupazione dell'ultimo baluardo, che decide della resa della fortezza. Perciò a buon diritto il comune romano datava la sua politica esistenza dal consolato.

Benchè dunque la rivoluzione repubblicana, nonostante la immediata prevalenza dei patrizi, possa con ragione dirsi una vittoria dei domiciliati ossia della plebe, essa, anche sotto quest'ultimo aspetto, non aveva però assolutamente il carattere, che noi siamo ora abituati a chiamare democratico. Senza dubbio dopo la cacciata dei re, venne a sedere in senato un numero maggiore di plebei; ma il puro merito personale, senza l'appoggio della nascita e delle ricchezze, rendeva più facile l'ammissione degli uomini nuovi in senato sotto i re, che non sotto i patrizi. Era poi cosa naturale che il regnante ceto signorile, dovendo pure ammettere i plebei in senato, vi chiamasse a sedere con lui, non già gli uomini più ragguardevoli, ma di preferenza i capi delle più distinte e più ricche famiglie plebee, le quali naturalmente avranno posto ogni studio per conservarsi gelosamente una tale distinzione. Così dove fra i cittadini primitivi aveva avuto luogo la piena uguaglianza di diritto, invece, appena inaugurata la Repubblica, fra i neo-cittadini, ossia gli antichi semplici domiciliati, si fece uno scisma, dividendosi le case ammesse in senato e privilegiate dalla negletta moltitudine.

Nondimeno la vera podestà comunale pervenne, in forza dell'ordinamento delle Centurie a quella classe che, per la riforma dei rami della milizia e delle imposte compiute da Servio, sosteneva principalmente le gravezze dello Stato, cioè ai domiciliati; e tra essi, non già ai grossi possidenti, nè ai giornalieri, ma alla classe mezzana dei coltivatori; ed anche in questa combinazione erano favoriti i cittadini primitivi, perchè essi, sebbene minori in numero, possedevano però tanti voti quanti ne avevano i neo-cittadini.

Mentre per tal modo fu messa la scure alle radici della cittadinanza primitiva ed alla sua nobiltà di schiatta, e posta la prima pietra per le fondamenta della nuova cittadinanza, in quest'ultima venivano a raccogliersi le gravezze fondiari e la preponderanza dei possessi e dell'anzianità, e già cominciavano a scorgersi i primi principii di una nuova nobiltà, fondata prima di tutto sulla effettiva considerazione delle famiglie. Nè in altro modo poteva manifestarsi più chiaramente il carattere conservativo della Repubblica romana, che in questo singolarissimo fatto, che la stessa rivoluzione repubblicana tracciò le prime linee per un nuovo ordine politico, egualmente conservativo ed aristocratico.

NOTE.

(1) La celebre leggenda dei primi tempi della Repubblica si manifesta da sé stessa favolosa in moltissime parti; molte circostanze furono architettate sui soprannomi (*Brutus*, *Poplicola*, *Scaevola*); e persino le parti che hanno un'apparenza più storica, si rivelano dietro una matura riflessione, come supposte ed inventate. Tra queste vi ha la circostanza che Bruto fosse capitano della cavalleria (*tribunus celerum*) e che come tale proponesse al popolo il plebiscito della cacciata dei Tarquini; secondo la più antica costituzione, è affatto impossibile che un semplice ufficiale abbia avuto la facoltà di convocare le curie, mentre non aveva simile facoltà nemmeno l'*alter ego* del re. Tutta questa storia fu evidentemente inventata allo scopo di dare una base di legalità alla Repubblica romana. L'equivoco in cui sdrucchiò l'annalista, che primo prese ad accomodare la tradizione e che accordò al *tribunus celerum* la facoltà di convocare le curie, si fonda sulla combinazione di identità del regio *tribunus celerum* col comandante della cavalleria (*magister equitum*) assegnato al dittatore, il quale aveva realmente il diritto di convocare le centurie.

(2) *Consules* sono coloro che insieme saltano e ballano, come *praesul* il precorritore saltante, *exul* colui che salta fuori (*ἔκπεσόν*), *insula* il salto dentro, come il macigno che cade nel mare.

(3) Il giorno dell'installazione non coincideva col principio dell'anno (1° marzo) e in generale non era fisso. Secondo questo si regolava il giorno dell'uscita, eccettuato il caso, che un console fosse stato eletto espressamente in luogo di uno uscito (*Consul suffectus*), e allora esso subentrava nei diritti e quindi anche nel termine dell'uscita. Pare però che siffatte sostituzioni succedessero nei tempi antichi solo quando l'uno dei consoli era uscito di carica; non si riscontrano collegi di consoli sostitutori sotto la Repubblica meno remota. L'anno ufficiale d'un console si componeva quindi d'ordinario delle disuguali metà di due anni civili.

(4) Si deve considerare appena come fatto storico che i primi consoli accettassero centosessantaquattro plebei nel senato, esso è piuttosto una testimonianza che gli ulteriori archeologi romani non furono capaci di indicare oltre a centotrentasei stirpi nobili (MOMMSEN, *Ricerche romane*, I, pag. 121).

(5) Non sarà superfluo l'osservare che anche l'*iudicium legitimum* come il *quod imperio continetur* è basato sull'*imperium* del pubblico ufficiale, e che la differenza consiste soltanto in ciò che in quello l'*imperium* è limitato dalla *lex*, in questo è libero.

CAPITOLO II.

IL TRIBUNATO DEL POPOLO E I DECEMVIRI

§ 1. — *Interessi materiali.*

La borghesia antica era giunta per la via legale nel pieno possesso del potere politico per mezzo del nuovo ordinamento della Repubblica. Governando per mezzo della magistratura abbassata fino ad essere serva, preponderanti nel senato, in possesso esclusivo di tutti gli uffizi e di tutti i sacerdozi, muniti della scienza esclusiva delle cose divine ed umane e di tutta la *routine* della pratica politica, influenti nella assemblea comunale per mezzo dell'attaccamento possente di gente ligia e devota alle singole famiglie, autorizzati infine a esaminare e a rigettare ogni decisione del comune, i patrizi potevano ancora per lungo tempo conservare le signorie di fatto, appunto perchè avevano rinunciato in tempo all'esclusivo potere legale. Veramente i plebei dovevano sentire gravemente la loro politica subordinazione, ma la nobiltà non aveva sino allora, senza alcun dubbio, molto a temere dall'opposizione politica, se avesse saputo tener lontana dalla lotta politica la moltitudine, che non domanda altro che una equa amministrazione e la tutela dei suoi interessi materiali. Vediamo infatti, nel primo tempo dopo la cacciata dei re, non poche norme che erano destinate, o parevano destinate, a guadagnare il plebeo per la causa del governo aristocratico, specialmente dal lato economico: i dazi nei porti di mare furono diminuiti, non ostante l'alto prezzo dei cereali furono comperate dallo Stato grandi quantità di grano, e il commercio del sale divenne monopolio dello Stato, per poter somministrare ai cittadini il grano e il sale a buon prezzo, infine la festa popolare fu prolungata di un giorno. A questo medesimo genere appartiene la disposizione già accennata relativa alle multe, che tendeva non solo a porre, in generale, alcuni limiti al pericoloso diritto dei magistrati, ma che mirava pure particolarmente ed in modo significativo a tutelare il povero. Poichè se al magistrato era vietato di condannare nello stesso giorno lo stesso uomo per una multa di più di due pecore e di trenta buoi, eccetto che con la concessione dell'appello, la causa di questa strana massima non può essere trovata se non nel fatto che per il povero possessore di poche pecore, pareva necessario un massimo diverso che per il ricco possessore di buoi; era questo un riguardo alla ricchezza e alla povertà dei multati, dal quale potrebbero trar norma anche le moderne legislazioni. Ma questi ordinamenti si

mantengono sulla superficie; la corrente del fondo va piuttosto in direzione opposta. Con la modificazione della costituzione una nuova e più vasta rivoluzione penetra nelle condizioni finanziarie e politiche di Roma.

Il governo dei re non aveva probabilmente favorito la prevalenza dei capitali, ed aveva invece promosso con tutte le sue forze l'aumento dei possessi agricoli; invece il nuovo governo aristocratico pare abbia avuto di mira fin da principio la distruzione delle classi medie, e specialmente del possesso dei mediocri e dei piccoli poderi, e lo sviluppo da un lato di una classe dominante di possidenti e capitalisti, dall'altro di un proletariato agricoltore.

§ 2. — *Crescente potere dei capitalisti. — Fondi comunali.*

Già la diminuzione dei dazi nei porti, benchè fosse in generale una norma accetta alle classi popolari, riuscì vantaggiosa specialmente al grosso commercio, ma un vantaggio assai maggiore lo ebbe il capitale dal sistema della indiretta amministrazione delle finanze. È difficile a dire quali siano i veri fondamenti di esso; ma se anche lo si volesse far risalire al tempo dei re, è certo che dopo l'istituzione del consolato, sia pel frequente succedersi dei magistrati romani, sia per la crescente estensione dell'attività finanziaria dell'erario, come ad esempio la compra e vendita del grano e del sale, doveva aumentare l'importanza dell'interposta attività privata, e gettare così la base a quel sistema di appalti pubblici che fu nel suo sviluppo di sì grave e rovinosa conseguenza per la Repubblica romana. Lo Stato diede a poco a poco tutte le sue imposte indirette e tutti i pagamenti e gli affari complicati nelle mani di intermediarii, che stavano o ricevevano una somma, e quindi amministravano per proprio conto. Naturalmente a questi affari non potevano prender parte che capitalisti importanti; poichè lo Stato badava soprattutto alla garanzia reale, solo grandi possidenti vi potevano partecipare, e così crebbe una classe di appaltatori di gabelle e di fornitori che per lo straordinario e rapido aumento della loro opulenza e per la loro potenza nello Stato, che facevano mostra di servire, e nell'assurdo e sterile fondamento della loro signoria di denaro, erano perfettamente paragonabili agli odierni speculatori di Borsa.

Ma prima di tutto e nel modo più sensibile si chiari il cambiato indirizzo dell'amministrazione finanziaria dei beni comunali, che mirava quasi apertamente all'annichilimento materiale e morale delle classi mezzane. L'uso del pascolo comunale, e in generale dei beni dello Stato, era di sua natura un privilegio dei cittadini; senza violazione del diritto formale non si poteva quindi concedere assolutamente ad un plebeo l'uso del pascolo comunale. Ma siccome, astrazione fatta dal passaggio dei beni comunali in mano dei privati, sia per vendite, sia per assegnamento, la legge romana non riconosceva nei singoli cittadini un vero ed incontestabile diritto di usufrutto sui menzionati beni, così dipendeva esclusivamente dall'arbitrio del re, fin tanto che i beni comunali rimanevano tali, di concederne o di limitarne l'uso, e non v'ha alcun dubbio che esso siasi sovente valso di questa sua facoltà,

o per lo meno della sua autorità in favore di plebei. Se non che colla proclamazione della Repubblica venne ad acquistare nuova forza il principio che l'uso del pascolo comunale spettasse ai soli cittadini di buon diritto, che è quanto dire ai patrizi; e sebbene il senato facesse poi, come prima facevano i re, delle eccezioni in favore delle cospicue case plebee ammesse nella sua consociazione, erano però esclusi da siffatto beneficio i piccoli possidenti plebei ed i giornalieri, i quali sentivano appunto più urgentemente il bisogno del pascolo. Inoltre, fino ai tempi di cui discorriamo, si era sempre pagata un'imposta pei capi di bestiame che mandavansi sul pascolo comunale, imposta abbastanza modica per ravvisare un privilegio nel diritto di far pascere il bestiame su quei fondi, ma che malgrado la sua modicità procacciava alla cassa del comune un'entrata non poco considerevole. I questori patrizi levavano quest'imposta con molta indulgenza, e la lasciarono finalmente perdersi del tutto.

Fino a questi tempi si erano a mano a mano fatti assegnamenti e distribuzioni di terre, particolarmente quando colle nuove conquiste si erano aggiunti nuovi poteri al pubblico dominio, e in ciò si era sempre avuto riguardo ai più poveri, fossero essi cittadini o semplici domiciliati nella città. Non s'incorporavano al pascolo comunale che le sole terre le quali non si prestavano all'agricoltura. Non si ebbe, a dir vero, il coraggio di sopprimere d'un tratto codesti assegnamenti, e molto meno di assegnare le terre ai ricchi, ma le distribuzioni si fecero più rare e più limitate, e invece si lasciò prevalere il ruinoso sistema dell'occupazione, vale a dire, si tollerò che i beni del dominio pubblico rimanessero ai primi occupanti e ai loro legittimi successori non già in piena proprietà, e neppure in formale affitto a tempo determinato, ma in usufrutto speciale, di modo che lo Stato aveva il diritto di richiamarli a sua volta, coll'obbligo però al possessore di versare nella cassa pubblica la decima del grano o il quinto del prodotto dell'olio e del vino. Questo favore di concessione non era altro che il suaccennato *precarium* applicato al demanio dello Stato, ed è probabile che questa combinazione fosse già in pratica ancor prima quale misura transitoria pel tempo intermedio tra l'acquisto dei nuovi fondi comunali e la loro distribuzione ed assegnazione ai poveri coltivatori. Sotto il reggimento aristocratico queste precarie occupazioni non solo si fecero di lunga durata, ma, ciò che è peggio, non furono ammessi a questo irregolare modo d'acquisto che i privilegiati ed i loro favoriti, ed a raggravare il disordine, le decime e le quinte si riscuotevano colla stessa trascuratezza con cui già riscuotevasi la tassa del pascolo. Così un triplice colpo percosse la possidenza mezzana e la piccola; l'una e l'altra perdettero l'uso dei fondi comunali; essendo mancato all'erario il regolare versamento delle rendite fondiarie, sopraccrebbe il peso delle pubbliche gravezze; e per ultimo lasciaronsi andare in dissuetudine le distribuzioni delle terre, che fino allora erano state pel proletariato agricolo un perenne smaltitoio, quasi come al di d'oggi sarebbe un ben ordinato e vasto sistema di emigrazione. Oltre a ciò, le grandi possidenze territoriali, che probabilmente cominciarono a formarsi in questo periodo, le quali respinsero i piccoli coltivatori per sostituirvi

il lavoro dei servi della gleba. Questa rivoluzione agraria diede alle classi mezzane un crollo di gran lunga più rovinoso ed irreparabile che tutte insieme le politiche usurpazioni, di cui abbiamo fatto cenno. Le lunghe guerre, in gran parte infelici, e le imposte di guerra che ne furono la conseguenza, fecero il resto, e tolsero addirittura al possidente la sua terra e la sua casa, e lo fecero servo, se non schiavo, del suo creditore, oppure lo ridussero a diventare fittaiuolo e colono di esso. I capitalisti, ai quali si apriva ora un nuovo campo di speculazioni lucrose, prive di fatica e di pericolo, parte aumentarono con questo mezzo i loro possessi fondiari, parte lasciarono al contadino, che il debito metteva nella persona e negli averi nelle loro mani, il nome di proprietario e il reale possesso. Quest'ultimo caso era il più frequente e il più rovinoso, poichè se pareva che allontanasse l'estrema rovina al singolo debitore, la posizione precaria dei coltivatori, dipendente dalla degnazione del creditore, non lasciava ai debitori altro che il peso della proprietà, e minacciava di demoralizzare tutta la classe agricola e di annientarla politicamente. L'intenzione del legislatore, quando ordinava l'immediato passaggio della proprietà al creditore, invece del vincolo ipotecario, mirava a prevenire il sopraccarico dei debiti e ad imporre le pubbliche gravezze sui veri proprietari dei beni, ma questa intenzione venne delusa per mezzo del severo sistema del credito personale, che poteva essere molto utile ai negozianti, ma era rovinoso per i contadini. Se la libera divisibilità del suolo aveva sempre fatto presentire il pericolo di un proletariato campagnuolo sovraccarico di debiti, le condizioni economiche, accrescendo tutte le gravezze e togliendo tutti i sussidi alla piccola proprietà, dovevano spargere con spaventosa rapidità la miseria e la disperazione fra la classe media dei contadini.

§ 3. — *Rapporti fra la questione sociale e politica.*

L'opposizione dei ricchi e dei poveri che risultò da queste circostanze non coincide in alcun modo con quella dei patrizi e dei plebei. Quando anche la massima parte dei patrizi fosse riccamente dotata, non era però naturalmente scarso anche fra i plebei il numero delle famiglie ricche e ragguardevoli; e poichè il senato, il quale forse in allora constava, per una buona metà, di plebei, ebbe tirato a sè il maneggio del pubblico erario, escludendone i magistrati patrizi, si comprende che tutti quei vantaggi economici, ad ottenere i quali si abusava dei privilegi politici della nobiltà, tornavano a vantaggio dei ricchi, e il peso gravò tanto più sul povero, in quanto che, entrando nel senato, le persone più valide e più capaci di resistenza passarono dalla classe degli oppressi a quella degli oppressori. Ma perciò appunto il primato politico dei patrizi divenne a lungo andare insostenibile. Se essi avessero saputo governare con giustizia e se avessero protetto le classi mezzane, come tentarono di farlo alcuni consoli usciti dal loro grembo, tuttochè senza buon esito, vista la stremata autorità della magistratura, i nobili di razza avrebbero potuto ancora lungamente conservare lo

esclusivo possesso delle loro dignità. Se il vecchio patriziato, seguendo un'altra via, avesse accomunato pienamente i suoi diritti coi più ricchi e distinti plebei, accordando loro, ad esempio, non solo l'ammissione in senato, ma anche i diritti del patriziato, le due classi congiunte in una sola avrebbero potuto ancora per lungo tempo regnare e speculare. Ma non si prese nè l'uno, nè l'altro partito; la grettezza e la cecità, che sono gli speciali ed inseparabili privilegi d'ogni vera aristocrazia, non si smentirono neppure a Roma e lacerarono la potente Repubblica con discordie senza costrutto, senza scopo e senza gloria.


§ 4. — *Emigrazione sul Monte Sacro.*

Ma la prima crisi, che dobbiamo studiare, non fu già l'opera del ceto rabbassato ad una secondaria posizione politica, sibbene quella degli angariati contadini. I rimaneggiati annali fanno succedere la grande rivoluzione politica l'anno 244 (= 510), la sociale negli anni 259 e 260 (= 495, 494). Benchè di fatti la prima commozione sociale abbia dovuto tener dietro assai presto al rivolgimento politico, da cui uscì la Repubblica, sembra nondimeno che l'intervallo tra l'uno e l'altro fatto sia stato più lungo. La rigida applicazione del diritto dei sovventori contro i debitori — come narrano gli annali — eccitò l'irritazione di tutta la classe dei contadini. E quando l'anno 259 (= 495) corse il bando per una leva, per sostenere una guerra difficile, gli uomini scritti per prendere le armi negarono l'ubbidienza. Come il console Publio Servilio sospese temporaneamente l'applicazione delle odiose leggi contro i debitori, e ordinò che venissero posti in libertà i carcerati e non si avesse a procedere ad ulteriori arresti, allora i contadini accorsero e presero parte alla guerra ed alla vittoria. Ritornati dal campo, la pace, ch'essi avevano conquistato colle armi, fece loro ritrovare le carceri e le catene. Con dispietata severità il secondo console Appio Claudio mise in pratica la legge sui debitori, e il suo collega, cui i contadini, che avevano militato sotto di lui, si volsero implorando assistenza, non ebbe il coraggio di opporglisi. Pareva che si fosse introdotta la collegialità nella suprema magistratura, non già per la protezione del popolo, sibbene per facilitare lo spergiuro ed il dispotismo; si dovette fare di necessità virtù.

Ma quando nell'anno seguente si rinnovò la guerra, non valse più la parola del console; i contadini si arresero appena al nominato dittatore Manlio Valerio, sia per timore della sua suprema autorità, sia per fiducia del suo senso popolare. I Valerii erano una di quelle nobili antiche famiglie che consideravano il governo come un diritto e un onore e non come una prebenda. La vittoria accompagnò di nuovo le insegne romane, ma quando ritornarono i vincitori e il dittatore espose al senato le sue proposte di riforma, esse naufragarono contro l'ostinata opposizione del senato. L'esercito era ancora raccolto, come di consueto, davanti alle porte della città; quando vi giunse la notizia, scoppiò il temporale già da lungo tempo minacciante; lo spirito di corpo e la serrata organizzazione militare trascinarono anche i dubbiosi e gli

indifferenti. L'esercito abbandonò il capitano e il campo, e, condotto dai comandanti delle legioni, i tribuni militari, in massima parte plebei, andò in ordine fino alla contrada di Crustumeria, fra il Tevere e l'Aniene, dove occupò un colle e si accinse a fondare una nuova città di plebei in questa fertillissima parte del territorio romano pubblico. Questa marcia valse a chiarire ai più ostinati oppressori della plebe che una tale guerra cittadina doveva finire anche con la loro rovina economica; il senato cedette. Il dittatore si interpose per l'accom-

CAMPAGNA ROMANA



MONTE SACRO.

damento; i cittadini ritornarono nelle mura della città; l'unità esterna fu di nuovo ristabilita. Il popolo chiamò da allora in poi Manio Valerio col nome di *Massimo*, e il monte al di là dell'Aniene fu chiamato *Sacro*.

¶ Certo vi è alcunchè di poderoso e di sublime in questa rivoluzione incominciata dalla folla stessa ed eseguita senza spargimento di sangue sotto il fermo comando di capitani tolti a caso; e i cittadini se ne ricordarono volentieri e orgogliosamente. Le sue conseguenze vennero risentite ancora per molti secoli e ne sorse il tribunato popolare.

§ 5. — *Tribuni ed edili del popolo.*

Oltre alle disposizioni transitorie, e specialmente quelle per la soppressione del grave peso dei debiti e del miglioramento di un gran numero di contadini per mezzo della fondazione di parecchie colonie,

il dittatore riuscì pure a far accettare una legge, che fu giurata da ogni singolo membro del comune, affine di assicurare l'amnistia ai cittadini che avevano rotto il giuramento prestato alle insegne; essa fu deposta quindi in un tempio sotto la sorveglianza e la custodia di due ufficiali a ciò scelti dalla plebe, i quali ebbero il nome di « padroni di casa » (*aediles*). Questa legge poneva al fianco dei due consoli patrizi due tribuni plebei, i quali dovevano essere eletti dai plebei riuniti in curie. Contro l'imperio militare, cioè contro quello assoluto dei dittatori e quello dei consoli fuori della città, nulla poteva l'autorità tribunizia; ma questa si opponeva indipendentemente all'ordinaria autorità civile esercitata dai consoli, senza che avesse pur luogo una divisione dei poteri. I tribuni ottennero il diritto di annullare, mediante protesta, qualsiasi ordine emesso da un magistrato, per il quale il cittadino che ne fosse colpito si ritenesse offeso; d'altra parte fu loro accordata la facoltà di pronunciare essi stessi illimitatamente sentenze in materia criminale, e così pure di arrestare e cassare ogni proposta fatta da un magistrato alla cittadinanza, vale a dire appunto il diritto di intercessione, o il cosiddetto *veto* tribunizio.

§ 6. — *Intercessione.*

Spettava dunque all'autorità tribunizia anzitutto di arrestare arbitrariamente l'amministrazione e l'esecuzione delle sentenze, la facoltà di ottenere che il coscritto si sottraesse impunemente alla leva, di far cessare o di impedire l'arresto del debitore, o l'introduzione del processo criminale e l'arresto preventivo dell'accusato. Affinchè questa assistenza legale non fosse resa vana dall'assenza del difensore, fu stabilito inoltre che il tribuno non passasse mai la notte fuori della città e che tenesse aperta la porta della sua casa giorno e notte. Inoltre era in potere del tribunato popolare di arrestare con un'unica parola la deliberazione del comune, la quale d'altronde, per forza del suo potere sovrano, avrebbe potuto riprendere senz'altro i privilegi a lei concessi dalla plebe. Ma questi diritti sarebbero stati inefficaci se al tribuno popolare non fosse stata concessa una immediata e irresistibile autorità contro colui che di questi diritti non si curava, cioè contro il magistrato prevaricatore.

Le decisioni di quest'autorità gli venivano impartite in forma che ogni azione contro il tribuno il quale si serviva del suo proprio diritto, e specialmente la manomissione della sua personalità che sul Monte Sacro ogni plebeo, uomo per uomo, aveva giurato di proteggere allora e in avvenire da ogni offesa, per sé e per i suoi successori, fosse un crimine degno di morte, e l'esecuzione di questa giustizia criminale non veniva affidata ai magistrati del comune, ma a quelli della plebe. In forza di questo suo ufficio di giudice, il tribuno poteva chiedere conto ad ogni cittadino, e specialmente al console, del proprio operato; e se questi non si fosse presentato volontariamente, poteva farlo arrestare; farlo inquisire, o concedergli libertà a mezzo di cauzione, e farlo

poi condannare alla morte o alla multa. A questo scopo i due edili del popolo stavano come servi e assistenti al fianco del tribuno, specialmente per ottenere l'arresto, per cui anche ad essi era assicurata la libertà dal giuramento generale dei plebei.

Oltre a ciò gli edili, come i tribuni, avevano competenza di giudizio, ma solo nei casi minimi espiables con le multe. Se si appellava contro la sentenza tribunizia o edilizia, l'appello non andava all'assemblea cittadina, con la quale gli ufficiali della plebe non erano autorizzati a trattare, ma all'assemblea dei plebei, che in questo caso si riuniva per curie e deliberava definitivamente per mezzo della votazione. Questo procedere era veramente meglio un atto di forza che di diritto, specialmente quando veniva applicato ad un non-plebeo, come doveva essere quasi sempre il caso. Non si poteva accordare, nè con la lettera, nè con lo spirito della costituzione, che il patrizio dovesse render conto di sè ad autorità che non presiedevano alla cittadinanza, ma ad un'associazione formata nel seno d'una cittadinanza stessa, e che egli fosse costretto di appellare, invece che alla cittadinanza, a questa medesima associazione. Senza dubbio questa fu in origine la giustizia di Lynch; ma l'autodifesa si eseguiva certo in forma legale, e dopo il riconoscimento legale del tribunato popolare, fu riconosciuta come stabile e di diritto. Secondo l'intenzione del legislatore, questa nuova giurisprudenza dei tribuni e degli edili, e la sentenza d'appello della assemblea dei plebei, che ne risultava, fu senza dubbio legata alle leggi, come la giurisprudenza dei consoli e dei questori, e il diritto d'appello delle centurie.

Ma le idee giuridiche intorno ai delitti di Stato ed alle pene per disordini e per opposizione alle leggi erano sì poco ferme e i loro confini legali così incerti, anzi così indeterminabili, che ogni giurisdizione esercitata su queste materie disputatissime portava già inevitabilmente in sè stessa la necessità e la confessione di un non so che di arbitrario. Peggio poi dacchè l'idea del diritto venne sformandosi e intorbidandosi nel conflitto delle varie classi, e dacchè ai capi legali d'ambidue le fazioni furono attribuiti poteri giurisdizionali che, e per la natura e per la sfera d'azione, facevansi intoppo e concorrenza; onde non potevasi evitare che questa doppia giurisdizione politica sempre più declinasse in una potestà arbitraria. E la medesima colpiva particolarmente il magistrato. Secondo la ragion di stato dei Romani, il magistrato non poteva essere soggetto ad alcuna giurisdizione fin tanto che rimaneva in carica, e nemmeno uscivone egli era sindacabile per quello che avesse fatto come magistrato. Quando fu sancito il diritto di appello, non si ebbe il coraggio di deviare da questa massima. Ma coll'istituzione del tribunato si venne a stabilire una giurisdizione che doveva sorvegliare e sindacare ogni magistrato e durante e dopo l'esercizio delle sue funzioni. Tale sindacato era tanto più minaccioso in quanto che non erano per legge stabilite nè le colpe, nè le punizioni. Le istituzioni plebee hanno avuto parte alla giurisdizione civile solo in quanto che la nomina dei giurati era tolta ai consoli nei processi di libertà così importanti per la plebe, e le sentenze venivano date per mezzo dei dieci uomini eletti a ciò (*iudices, decemviri*, più tardi *decemviri litibus iudicandis*).

§ 7. — *Legislazione.*

A questa doppia giurisdizione s'aggiunse pure la concorrenza sulla iniziativa legislatrice. Il diritto di radunare i membri e di ottenerne le deliberazioni apparteneva ai tribuni, talmente che senza di esso non può venir immaginata alcuna associazione. Ma questo diritto era loro concesso in modo così eminente, che il diritto autonomo di riunione e di deliberazione della plebe era legalmente assicurato da ogni intervento dei magistrati del comune, anzi dello stesso comune. Certamente era necessaria e condizionata premessa del riconoscimento giuridico della plebe e il fatto che i tribuni non potessero venire impediti a far eleggere i propri successori dall'assemblea della plebe, e ad ottenere per mezzo di questa la conferma della loro sentenza criminale; diritto che fu loro in particolar modo assicurato dalla legge Icilia (262 = 492), la quale minacciava severa punizione a chiunque interrompesse il tribuno che parlava al popolo, o comandasse alla moltitudine di sgombrare. Con questo si ottenne evidentemente che nessuno potesse impedire al tribuno di recare alla votazione anche proposte che non riguardassero la sola conferma dei suoi giudizi. Codesti « placiti della moltitudine » (*plebi scita*) non erano, a dir vero, validi plebisciti, ma da principio erano non molto più delle deliberazioni delle nostre odierne assemblee popolari; ma siccome la differenza tra comizi centuriati e tribuni era più nella forma che nella sostanza, così la fazione plebea cominciò a maneggiarsi perchè i plebisciti fossero riconosciuti come decisioni autonome della cittadinanza, e ottennero che, ad esempio, per questa via fosse approvata la legge Icilia.

I tribuni del popolo erano quindi istituiti affinchè servissero di scudo e di protezione ai privati, di guida e di direzione a tutti; essi erano investiti di un illimitato potere giudiziario nella giurisdizione criminale affine di poter dar forza al loro comando; la loro persona era dichiarata intangibile (*sacrosancti*), avendo il popolo e ciascun cittadino individualmente fatto giuramento per sè e pe' suoi figli di difendere il tribuno, e colui che gli mettesse le mani addosso non era soltanto considerato come incorso nella vendetta degli Dei, ma dichiarato fuori della legge e bandito anche dalla società umana.

§ 8. — *Relazioni del tribuno col console.*

I tribuni del popolo (*tribuni plebis*) sorsero dai tribuni di guerra e trassero da questi il loro nome, ma in via di diritto non hanno nulla a fare con essi; anzi, in quanto al potere i consoli ed i tribuni del popolo sono eguali. L'appello dal console al tribuno ed il diritto d'intercessione del tribuno contro il console è assolutamente eguale allo appello del console al console ed all'intercessione dell'un console contro l'altro; e ambedue non sono che un'applicazione della generica tesi legale, che tra due aventi il medesimo diritto, il vietante prevale sull'imperante.

I tribuni hanno comune coi consoli, sebbene ne fosse tosto aumentato il numero, anche l'annua durata della loro carica, che pei tribuni scade sempre il 10 dicembre, e così la temporanea inamovibilità, e appunto dello stesso modo la caratteristica collegialità, che era la pienezza del potere nelle mani di ciascun console e di ciascun tribuno e nelle collisioni nel seno del collegio non conta i voti, ma fa sempre prevalere il *no* al *sì*, per cui in caso di dissenso il *вето* d'un solo tribuno basta, a fronte dell'opposizione di tutti gli altri suoi colleghi, mentre quand'egli accusa può venir impedito da qualunque dei suoi colleghi. I consoli ed i tribuni hanno entrambi una giurisdizione criminale piena e parallela, benchè quelli la esercitino direttamente, e questi indirettamente; come al lato dei consoli stanno i due questori, così a lato dei tribuni stanno i due edili ⁽¹⁾.

I consoli sono necessariamente patrizi, i tribuni necessariamente plebei; quelli hanno un potere più pieno, questi un potere più illimitato, poichè il console si arrende al loro divieto e al loro giudizio, ma il tribuno non si arrende al console. Così il potere tribunizio è l'immagine del potere consolare, ma nondimeno esso ne è il contrapposto. Il potere dei consoli è essenzialmente positivo, quello dei tribuni è essenzialmente negativo. Solo i consoli e non i tribuni sono magistrati del popolo romano, poichè quelli sono scelti dall'assemblea generale della cittadinanza, questi solo dall'associazione plebea. In segno di ciò il console appare pubblicamente con l'ornamento e col seguito appartenenti al magistrato della Repubblica, ma i tribuni siedono sulla panca invece che sulla sedia curule, e non hanno nè servi ufficiali, nè l'orlo purpureo del manto, nè qualunque altro distintivo della magistratura. Nello stesso consiglio comunale il tribuno non ha nè la presidenza, nè il seggio. Così in questa meravigliosa istituzione il più assoluto divieto è contrapposto al più assoluto comando nella maniera più aspra e più recisa, e la contesa fu composta in modo che la concordia fra i ricchi e i poveri fu stabilita e ordinata legalmente.

§ 9. — *Importanza politica del Tribunato.*

Ma cosa si ottenne coll'infrangere l'unità del comune, coll'espore i magistrati ad un versatile sindacato e col lasciarli in balia a tutte le passioni del momento, cosicchè al cenno d'un solo dei capi dell'opposizione, messi a vigilare sull'anti-trono, il governo poteva essere paralizzato nel momento più pericoloso, e per l'autorizzata concorrenza delle opposte giurisdizioni dei magistrati l'amministrazione della giustizia criminale veniva quasi per necessità trabalzata dalla sfera del diritto a quella della politica e così guasta e sformata per sempre? È bensì vero che il tribunato non ha contribuito direttamente al politico agguagliamento delle classi, ma esso fu nondimeno un'arma efficace in mano de' plebei allorquando questi chiesero, poco dopo l'istituzione del tribunato, l'ammissione alle cariche comunali. Ma questa non era già l'originaria vocazione del tribunato. Esso non fu tanto imposto al ceto che godeva i privilegi politici, quanto ai ricchi possidenti e capi-

talisti; esso doveva assicurare al popolo minuto una retta amministrazione della giustizia e curare una più equa ed umana amministrazione economica. Esso non ha raggiunto questo scopo e non poteva raggiungerlo. Il tribuno poteva bensì reprimere delle ingiurie particolari ed impedire esorbitanze che avrebbero potuto commovere lo sdegno popolare, ma il disordine non si aveva a cercare nell'ingiuria che usurpasse le forme della legalità, sibbene nella vera legalità che era ingiusta; ora come poteva il tribuno arrestare regolarmente la ordinaria amministrazione della giustizia? E supponendo che lo avesse potuto, il vantaggio sarebbe stato di poco momento, se non si chiudevano le voragini che ingoiavano le sostanze del popolo, le ingiuste imposizioni, il pessimo sistema di credito, la malaugurata usurpazione dei beni del demanio. Ma contro questi storpîi nessuno osava far motto, evidentemente perchè i ricchi plebei stessi non erano meno interessati dei patrizi a lasciar continuare siffatti abusi. Così fu istituita questa singolare magistratura, di cui chiara e comprensibile appariva alla moltitudine la favorevole protezione, ma a cui però non fu dato di vincere il punto della necessaria economica riforma. Essa non prova altrimenti una profonda sapienza politica, ma è piuttosto un cattivo compromesso tra la ricca nobiltà e la moltitudine priva di guida. Si disse che il tribunato del popolo abbia preservata Roma dalla tirannide. Quand'anche ciò fosse vero, poco importerebbe; il cambiamento della forma di governo in sè non è una sciagura per un popolo, e pel popolo romano fu anzi una sciagura che la monarchia fosse introdotta troppo tardi, dopo che già erano esaurite le forze fisiche e morali della nazione.

Non è tuttavia esatto, e lo abbiamo già dimostrato, che gli Stati italici sian rimasti così regolarmente senza tirannide, com'essa sorse regolarmente negli ellenici. La ragione di ciò sta semplicemente nel fatto che la tirannide è dappertutto la conseguenza del diritto di voto universale, e che gli Italici esclusero dalle assemblee comunali, più lungo tempo che i Greci, i cittadini non possidenti. Nessuno può misconoscere che anche il tribunato del popolo non abbia servito, indicando all'opposizione le vie legali e impedendo più di un sopruso. Ma esso era adoperato anche per tutt'altre cose che non per quelle ond'era stato fondato. L'audace esperimento di concedere ai capi dell'opposizione un veto costituzionale e di farlo valere colla forza, rimane pur sempre un aiuto in caso disperato, che ha tolto politicamente lo Stato dai cardini ed ha trascinato durevolmente l'infermità sociale per mezzo di inutili palliativi.

§ 10. — *Ulteriori contese. — Coriolano.*

Frattanto si era organizzata la guerra civile; essa seguiva il suo corso. I partiti erano uno di fronte all'altro come in battaglia, ognuno aveva la sua guida; da un lato si tendeva a limitare l'autorità consolare, ad allargare la tribunizia; dall'altro lato si voleva la distruzione del tribunato; l'insubordinazione resa legalmente impunita, il rifiuto di mettersi alla difesa del paese, le querele per multe e pene special-

mente contro gli ufficiali che avevano offeso i diritti del comune o eccitato il loro malcontento, erano le armi dei plebei, contro le quali i giovani gentiluomini opponevano violenza ed intesa coi nemici della patria, qualche volta anche il pugnale dell'assassino; per le strade si venne alla mischia, e di tanto in tanto si violarono le persone dei magistrati. Si dice, e ben lo si può credere, che molte famiglie borghesi siano emigrate, ed abbiano cercato nei comuni più vicini una sede più tranquilla. Ciò dimostra il forte senso borghese del popolo, non perchè si fosse dato questa costituzione, ma perchè la sopportava, ed il comune pure si manteneva, nonostante le più violenti contese.

Il più noto avvenimento in queste lotte di classe, è la storia di Gneo Marcio, un nobile valoroso, che ebbe il soprannome dalla presa di Corioli. Pare che egli, nell'anno 263 (= 491), amareggiato per il rifiuto delle centurie di affidargli il consolato, abbia proposto, come alcuni dicono, che i mercati di grano si facessero al di fuori dei magazzini dello Stato, finchè il popolo affamato rinunciasse ai tribuni. Accusato dai tribuni e minacciato della pena capitale, si dice che egli abbia abbandonato la città, solo per ritornare a capo d'un esercito di Volsci, ma che, in procinto di conquistare la sua patria per il nemico, la grave parola di sua madre abbia commosso la sua coscienza, così che avrebbe espriato il primo tradimento con un altro e ambedue con la morte.

Non si può decidere quanto di questo sia vero, ma il racconto del quale l'ingenua insolenza degli annalisti romani ha fatto una gloria patria è antico, ed esso scopre la profonda turpitudine morale e politica di queste lotte di classe. Della stessa natura è l'assalto del Campidoglio per mezzo d'una schiera di fuggiaschi politici, condotti dal sabino Appio Erdonio nell'anno 294 (= 460). Essi chiamarono gli schiavi alle armi, e appena dopo ardente lotta, e con l'aiuto degli accorsi Tuscolani, venne fatto alla milizia romana di impadronirsi della banda catilinaria. Lo stesso carattere di fanatica irritazione lo portano altri avvenimenti di quest'epoca, la cui importanza storica non si può più stabilire nelle mendaci relazioni gentilizie; così per esempio la preponderanza della gente Fabia, la quale dall'anno 269 al 275 (= 485-479) ebbe sempre un console proprio, e la reazione contro di essi, la loro emigrazione da Roma, e la loro distruzione per mezzo degli Etruschi sulla Cremera (277 = 477).

Ancora più terribile fu la uccisione del tribuno popolare Gneo Genucio, che aveva osato di citare a giudizio due consolari, e che, nel giorno destinato all'accusa, fu trovato morto nel letto (281 = 473). L'immediata conseguenza di questo misfatto fu la legge Publilia (281 = 473), una delle più importanti che conosca la storia romana.

§ 11. — *La legge Publilia. — Legge agraria di Spurio Cassio.*

Due dei più importanti ordinamenti, l'introduzione dell'assemblea popolare delle tribù e il pareggiamento del plebiscito con la legge deliberata dall'intero comune, si riferiscono, quella certamente, questa probabilmente, alla proposta del tribuno popolare Volerone Publilio

(283 = 471). Fino ad ora la plebe aveva deliberato per curie; quindi in queste sue assemblee speciali in parte si votava solo per persona senza distinzione del patrimonio e della residenza, in parte i clienti delle grandi famiglie nobili avevano votato insieme all'assemblea dei plebei, in conseguenza dell'unità dei membri gentilizi, che stava nella natura dell'assemblea curiale. Tanto l'una quanto l'altra circostanza dava alla nobiltà occasione di esercitare un'influenza su questa assemblea, e specialmente di dirigere nel suo senso l'elezione dei tribuni; ma entrambe queste probabilità caddero per mezzo della nuova maniera di votare secondo i quartieri. Di questi erano stati formati quattro nella costituzione serviana, che abbracciavano ugualmente la città e la campagna. Più tardi, forse nell'anno (259 = 495), il territorio romano si era diviso in venti distretti, dei quali i primi quattro comprendevano la città e il suo immediato territorio, gli altri sedici erano formati dalla campagna, comprendendovi i distretti gentilizi dell'antico agro romano. A queste tribù si aggiunse, come ventunesima, la Crustumerica, probabilmente subito per effetto della legge Publilia e per ottenere la necessaria disparità del complessivo numero dei voti, e questa tribù prese il nome del luogo in cui la plebe si fu costituita come tale, ed ebbe fondato il tribunato; e d'allora in poi le assemblee parziali della plebe non ebbero più luogo per curie, ma per tribù. In queste sezioni, le quali tutte si fondavano sul possesso fondiario, votavano esclusivamente i possidenti, ma senza differenza della grandezza dei poderi, e così come abitavano insieme nei borghi e villaggi; dunque questa riunione di tribù, che del resto era esteriormente imitata da quella delle curie, era propriamente un'assemblea del ceto medio indipendente: da un lato infatti i liberti e i clienti ne erano esclusi come persone non possidenti, e dall'altro il grande possidente non vi era così preponderante come nelle centurie. Quest'assemblea della plebe (*concilium plebis*), non era un'assemblea cittadina generale nè un'assemblea curiale della plebe, poichè essa non escludeva solo i patrizi, ma anche i plebei non possidenti; ma quella plebe era abbastanza forte per ottenere che la sua deliberazione fosse legalmente pareggiata a quella delle centurie, purchè fosse stata prima approvata da tutto il senato. È certo che questa decisione era legalmente stabilita già prima della promulgazione delle dodici tavole; se fu introdotta in occasione del plebiscito publicio, non si potrebbe più ora stabilire. Così pure rimane incerto se, per mezzo di questa legge, il numero dei tribuni fosse stato aumentato da due a quattro, oppure se questo fosse già accaduto prima.

Con maggiore portata ed efficacia di tutte queste disposizioni partigiane, fu concertato il tentativo di Spurio Cassio per frenare l'onnipotenza economica dei ricchi e togliere in tal guisa la vera sorgente del male. Costui era patrizio e nessuno lo superava nella sua classe nè di nobiltà nè di fama; dopo due trionfi, nel terzo consolato (268 = 486), egli fece la proposta di misurare i beni comunali e in parte appaltarli a pro del pubblico tesoro, in parte dividerli fra i poveri cittadini. Con siffatta proposta egli intendeva di levare di mano al senato la facoltà di disporre dei beni demaniali, e, facendo assegnamento sull'appoggio della borghesia, tentò di porre fine al turpe abuso delle usur-

pazioni. Certo egli dovette credere, che i suoi pregi personali potessero far riconoscere la giustizia e la saggezza della proposta anche tra il fluttuare delle passioni e della viltà; ma s'ingannò. I nobili si sollevarono come un sol uomo, i ricchi plebei si misero dalla parte loro; il popolo minuto era malcontento perchè Spurio Cassio voleva, come l'imponevano i patti della lega e l'equità, che nella divisione

ROMA



L'AVENTINO.


avessero parte anche i federati latini. Cassio dovette morire; havvi del vero nell'accusa ch'egli volesse arrogarsi un potere sovrano, poichè in fatto egli prese a tutelare a mo' dei re la libera plebe contro la casta, a cui egli apparteneva. La sua legge fu seppellita con lui, ma il suo spettro, d'allora in poi, affacciavasi incessantemente alla memoria dei ricchi, e senza posa sorgeva contro essi, fino a che per le continue lotte la Repubblica si sfasciò.

§ 12. — *I Decemviri.*

Allora fu fatto un altro tentativo per toglier di mezzo il potere tribunizio, assicurando al popolo in un modo più legale e più efficace l'eguaglianza di diritto. Il tribuno del popolo Gajo Terentilio Arsa propose nell'anno 292 (= 462) la nomina d'una commissione composta di cinque membri per la formazione d'un codice comune, che in avvenire dovesse servire di norma ai consoli nell'esercizio del loro potere giudiziario. Ma il senato si rifiutò di dare la sua sanzione a questa proposta. Passarono dieci anni prima che si desse esecuzione all'accennata proposta

— anni della più violenta lotta tra le varie classi della Repubblica e per soprappiù travagliati da guerre esterne e da interne perturbazioni. Con pertinacia eguale da ambedue le parti la fazione che governava si opponeva alla sanzione della legge, e il comune nominava sempre gli stessi tribuni. Si tentò col mezzo di altre concessioni di scongiurare la procella, e l'anno 297 (= 457) fu accordato l'aumento dei tribuni da

ROMA



L'AVENTINO.

cinque a dieci — concessione, a dir vero non molto profittevole. — Nell'anno seguente l'Aventino, fino allora boschetto sacro e inabitato, fu, in forza d'un plebiscito Icilio, che venne registrato fra i privilegi giurati del comune, diviso tra la classe dei cittadini più poveri per fabbricarvi case, di cui essi avrebbero potuto conservare e trasmettere il possesso. Il comune accettava codesti pegni di conciliazione, ma non cessava dall'instare per avere il codice. Finalmente nell'anno 300 (= 454) si venne ad un accordo; il senato cedette sul punto principale. Fu decisa la compilazione del codice; a ciò dovevano esser scelti in via straordinaria dieci uomini dalle centurie, i quali nel tempo stesso dovevano fungere da supremi magistrati in luogo dei consoli (*decemviri consulari imperio legibus scribundis*), e a questo posto non dovevano essere eleggibili solo i patrizi, ma anche i plebei. Questi furono dichiarati così per la prima volta eleggibili ad un ufficio pubblico, sia pure straordinario. Fu questo un gran passo innanzi verso la piena uguaglianza politica, e fu pagato con la soppressione del tribunato popolare, e con la sospensione del diritto di appello per la durata del decemvirato; i dieci uomini si obbligarono soltanto a non toccare le libertà giurate

del comune. Prima però fu mandata ancora una ambasceria in Grecia per riportarne le leggi di Solone ed altre greche, e appena dopo il ritorno di essa, furon scelti i dieci uomini per l'anno 303 (= 451).

Benchè si potessero anche eleggere i plebei, la scelta cadde soltanto sui patrizi, così potente era ancora la nobiltà allora; e appena quando nel 304 (= 450) fu necessaria una nuova elezione, vennero pure eletti alcuni plebei, e furono i primi ufficiali non nobili che abbia avuto il comune romano. Considerando siffatte disposizioni nella loro connessione, si può appena attribuire alle medesime altro scopo fuor di quello, che il potere consolare venisse indi innanzi limitato dalla legge scritta anzichè dall'opposizione tribunizia. Da ambe le parti, a quanto pare, era nata la persuasione, che le cose non potessero durare in cotal forma, e che la continuazione dell'anarchia mettesse a pericolo di perdizione la Repubblica, senza recare alcun sostanziale vantaggio nè all'uno, nè all'altro partito. Gli uomini seri dovettero riconoscere, che l'ingerenza dei tribuni nell'amministrazione pubblica e la loro attività nel sindacare e nell'accusare riuscivano in tutto perniciose alla Repubblica, e che l'unico vantaggio reale recato dal tribunato al popolo era la tutela contro la parzialità de' magistrati giudiziari, dei quali, quasi a modo di una corte di cassazione, frenava l'arbitrio. Certo che allora, quando i plebei chiesero un codice di leggi scritte, fu dai patrizi risposto, che in tal caso la protezione tribunizia sarebbe stata superflua; osservazione, alla quale pare che ambedue le parti si accomodassero. Non ci vien detto con chiarezza, e forse nemmeno allora fu chiaramente prestabilito, come le cose sarebbersi composte dopo la compilazione del codice; se non che era presumibile l'intenzione, che i decemviri, nell'atto di uscire d'ufficio, dovessero proporre al popolo di rinunziare alla tutela tribunizia e di lasciare fare ai consoli, ora che questi non potevano più giudicare ad arbitrio, ma erano legati dalla legge scritta.

§ 13. — *Legge delle dodici Tavole.*

Se questo fu proprio il disegno degli statisti romani, esso era savio; ma restava a vedere se gli animi, tanto acerbamente passionati, avrebbero potuto accettare un tale componimento. I decemviri dell'anno 303 (= 551) portarono il codice, che avevano compilato, innanzi al popolo, che lo accettò; onde il codice fu inciso in dieci tavole di rame ed affisso nel Foro sulla tribuna, dinanzi alla curia. Sembrando poi essere necessario un supplemento, si nominarono per l'anno 304 (= 450) nuovi decemviri, i quali aggiunsero altre due tavole. Così nacque il primo ed unico codice romano: la legge delle dodici tavole. Nacque da un compromesso delle parti contendenti; ed appunto perciò non può aver contenuto alcuna importante modificazione all'esistente diritto che uscisse dalla sfera delle misure di convenienza e di polizia.

Persino negli affari di credito non fu introdotta alcuna modificazione, se non che fu stabilito un massimo interesse (il 10 %), e l'usuraio era minacciato di pene severe; ed è abbastanza caratteristico il fatto che eran per l'usuraio più severe che per il ladro; il rigido processo per

debiti rimase immutato, almeno nei suoi tratti principali. Ancora meno si ebbero di mira modificazioni dei diritti politici, e questo si comprende facilmente; la differenza di diritto fra i cittadini obbligati alle imposte e i nullatenenti, la non validità del matrimonio fra nobili e cittadini furono anzi nuovamente confermate nel codice, e fu prescritto pure espressamente, a tutela del cittadino, che la legge più recente dovesse sempre prevalere alla più antica, e che nessun plebiscito potesse promuoversi contro un singolo cittadino. Più notevole di tutto è l'esclusione dall'appello in affari capitali ai comizi delle tribù, mentre fu mantenuto l'appello alle centurie. Ciò che si spiega col fatto che la giurisprudenza criminale della plebe e dei suoi capi era infatti usurpata e col tribunato cadeva anche necessariamente il processo capitale tribunizio, mentre era forse nell'intenzione di conservare il processo edilizio con le multe. L'essenziale importanza politica del codice era assai meno nel contenuto che non nell'obbligo, ora finalmente stabilito, dei consoli di amministrare la giustizia, secondo queste forme processuali e queste norme, e nella pubblica affissione del codice, per cui l'amministrazione della giustizia fu assoggettata al controllo del pubblico, ed il console fu costretto a rendere a tutti la stessa e comune ragione.

§ 14. — *La caduta dei Decemviri.*

La fine del decemvirato è avvolta in profonde tenebre. Pare che ai decemviri non rimanesse altro che pubblicar le due ultime tavole, e far quindi posto alla magistratura ordinaria. Ma essi indugiavano; sotto il pretesto che la legge non era ancora finita, continuarono nel loro ufficio, anche dopo passato l'anno, ciò che, secondo le leggi costituzionali di Roma, era possibile, poichè il magistrato chiamato in via straordinaria alla revisione della costituzione, non poteva venir legato dal limite di tempo concessogli. La frazione moderata dell'aristocrazia, con a capo i Valerii e gli Orazii, pare abbia tentato di ottenere con la forza in senato la dimissione dei decemviri; ma il loro capo Appio Claudio, un rigido aristocratico, che ora pareva volgere a demagogo e a tiranno, ebbe la preponderanza in senato, ed anche il popolo si piegò. Fu eseguita senza contrarietà la leva di un doppio esercito e si cominciò la guerra contro i Volsci e i Sabini. Fu di quei giorni trovato morto presso il campo, assassinato, dicevasi, per mandato dei decemviri, l'antico tribuno del popolo Lucio Siccio Dentato, il più valoroso cittadino di Roma, il quale aveva combattuto in centoventi battaglie e portava sul suo corpo quarantacinque onorevoli cicatrici. Questo fatto aveva commosso gli animi a sdegno; il quale traboccò in aperta rivoluzione per l'ingiusta sentenza pronunciata da Appio contro la figlia del centurione Lucio Virginio, fidanzata al già tribuno del popolo Lucio Icilio; sentenza che rapì a' genitori suoi la figlia e la dichiarò serva e senza diritto, ciò che spinse il padre ad immergere sulla pubblica piazza il pugnale nel petto della propria figlia per toglierla all'inevitabile vergogna. Mentre la folla, attonita per l'inaudito caso, stavasi contemplando il cadavere della bella fanciulla, il decemviro comandò alle sue guardie di

tradurre dinanzi al suo tribunale il padre e lo sposo per rendergli ragione dell'essersi ribellati contro il suo potere e l'inappellabile sua sentenza. Ora la misura era colma. Protetti dalla fremente moltitudine il padre e lo sposo della fanciulla si sottraggono ai birri del despota e, mentre in Roma il senato trema e vacilla, i due sventurati, accompagnati da gran numero di testimoni dell'orrendo fatto, si mostrano nei due campi. Narrano il caso inaudito; tutti riconoscono l'immenso vuoto lasciato dalla mancanza della protezione tribunizia per la sicurezza del diritto; ed i figli ripetono ciò che avevano fatto i loro padri. Un'altra volta gli eserciti abbandonano i loro duci, attraversano la città serbando gli ordini della milizia e si recano di nuovo sul monte Sacro, ove eleggono i tribuni. I decemviri rifiutano sulle prime di deporre la carica; onde l'esercito accompagnato dai suoi tribuni viene in città e si accampa sull'Aventino. Finalmente, quando la guerra civile già stava per prorompere e ogni momento poteva per le vie cominciare la lotta, i decemviri cedono l'usurato e disonorato potere, e Lucio Valerio e Marco Orazio s'infrappongono mediatori per un secondo accomodamento, in forza del quale venne ripristinato il tribunato del popolo. Le accuse contro i decemviri terminarono colla condanna dei due rei principali Appio Claudio e Spurio Oppio, che si tolsero la vita nel carcere; gli altri otto furono mandati in esilio; i loro beni vennero confiscati a pro della Repubblica. L'assennato e moderato tribuno Marco Duilio, usando prudentemente del suo veto, impedì ogni ulteriore persecuzione giuridica.

§ 18. — *Leggi di Valerio e di Orazio.*

Tale il racconto come lo ha compilato lo stile degli aristocratici romani; ma, anche tralasciando i particolari, è impossibile che la grande crisi, alla quale si devono le dodici tavole, abbia potuto risolversi in tale avventura romantica e in incongruenze politiche. Dopo la caduta dei re e l'introduzione del tribunato popolare, il decemvirato fu la terza grande vittoria della plebe, ed è abbastanza spiegabile la esacerbazione del partito avverso contro l'istituzione e contro il capo di lei Appio Claudio. I plebei avevano ottenuto con ciò il passivo diritto di elezione al supremo ufficio e il codice civile; e non erano essi quelli che avevano motivo di rivoltarsi contro la nuova magistratura, e di restaurare, con la forza delle armi, il governo consolare, schiettamente patrizio. Questo scopo si dovette avere solo dal partito dei nobili; e se i decemviri patrizi plebei hanno fatto il tentativo di mantenersi in ufficio al di là del tempo fissato, furon certo i nobili che non avranno trascurato di far notare come anche alla plebe fossero stati diminuiti i diritti giurati, e come fosse stato specialmente tolto il tribunato. Se alla nobiltà riuscì di allontanare i decemviri, è pure facilmente concepibile che, dopo la caduta di essi, la plebe si mettesse nuovamente in armi, per garantire a sè stessa, tanto i risultati della precedente rivoluzione del 260, come anche quelli di questo moto recente, e le leggi Valerio-Orazie del 305 (= 449), non si possono

comprendere che come compromesso in questo conflitto. L'accordo fu com'era naturale, tutto in favore dei plebei, e limitato nuovamente, in modo sensibile, l'autorità dei nobili. Si comprende facilmente che il tribunato popolare fu ristabilito, che si mantenne definitivamente il codice ottenuto dalla nobiltà e che i consoli furono obbligati a giudicare secondo esso. Per mezzo del codice le tribù perdettero veramente la giurisprudenza che si erano arrogata in cose capitali, ma i tribuni la riottennero, poichè fu trovata una via per rendere possibile in tali casi la trattazione con le centurie. Restò loro il diritto di giudicare illimitatamente le pene pecuniarie e di portare tali decreti dinanzi ai comizi delle tribù, e fu questo un mezzo sufficiente per annientare l'esistenza civile dell'avversario patrizio. Inoltre, dietro proposta dei consoli, fu deciso dalle centurie che in avvenire ogni magistrato, e quindi anche il dittatore, dovesse essere obbligato, nella sua nomina, a riconoscere il diritto di appello; colui che nominava un magistrato contro questo diritto era condannato nel capo. Nel resto il dittatore conservò l'autorità di prima, e specialmente il tribuno non poteva annullare le sue disposizioni, come annullava quelle dei consoli. Una ulteriore limitazione della potenza consolare fu che l'amministrazione della cassa di guerra fu affidata a due contabili scelti dal comune (*quaestores*), i quali furono, per la prima volta, nominati nel 307 (= 447).

Tanto la nomina dei due nuovi questori per la guerra, quanto quella dei due amministratori della cassa comunale, passò ora al comune; il console non aveva diritto di elezione, ma solo quello di guidare le elezioni. L'assemblea nella quale venivano eletti i questori era formata di tutte le persone residenti, patrizie e plebee, e votava per quartieri; e in ciò sta pure una concessione fatta ai contadini plebei dominanti in questa assemblea assai più che nei comizi centuriati. Di maggiore conseguenza fu la concessione fatta ai tribuni di un voto consultivo in senato. Veramente pareva al senato cosa inferiore alla sua dignità l'ammettere i tribuni nella sala delle adunanze. Fu quindi assegnata loro una panca presso alla porta, dalla quale potessero assistere alle discussioni. Ma non si poteva ormai più impedire che i tribuni prendessero la parola contro qualunque decreto del senato, il quale loro non piacesse, e che venisse formandosi il nuovo principio, il quale non acquistò forza se non col tempo, che qualsiasi senatoconsulto o plebiscito potesse essere sospeso dal semplice veto d'un tribuno. E finalmente per garantirsi contro ogni supposizione o falsificazione fu ordinato che i senatoconsulti venissero custoditi non solo nel tempio di Saturno dai questori urbani che appartenevano ai patrizi, ma anche dagli edili plebei nel tempio di Cerere. Così questa lotta, cominciata per sopprimere il potere tribunizio, terminò invece collo stabilire definitivamente ai tribuni il diritto tanto di cassare, dietro appello dei gravati, i singoli atti del governo, quanto di invalidare a loro talento ogni risoluzione dei poteri costituiti dello Stato. Coi più sacri giuramenti e con tutto ciò che la religione offeriva di più venerando, fu assicurata tanto la persona dei tribuni quanto la non interrotta durata ed il numero compiuto del loro collegio. D'allora in poi in Roma non fu fatto più alcun tentativo per sopprimere questa magistratura.

NOTE.

(1) Che gli edili plebei siano formati alla stessa maniera dei questori patrizi come i tribuni plebei alla stessa maniera dei consoli patrizi, apparisce chiaro, tanto nella legislazione criminale, nella quale pare sia stata diversa la tendenza, ma non la competenza delle due magistrature, come per l'ufficio dell'archivio. Per gli edili il tempio di Cerere è ciò che il tempio di Saturno è per i questori, e da quello traggono pure il nome. Significativa è la prescrizione della legge dell'anno 305 (LIV. 3,55), che le decisioni del senato devono venir colà consegnate agli edili, mentre queste deliberazioni, com'è noto secondo un antico uso, preponderante anche dopo la cessazione della lotta di classe, venivano consegnate, per essere serbate, ai questori nel tempio di Saturno.
